



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2008-0027266 del 30/09/2008


Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Civitavecchia

Al Comando del Nucleo dei
Carabinieri – Tutela Ambiente

Al ROAN di Civitavecchia

Al Prefetto di Roma – Dr. Mosca

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
D.G. Energia e Risorse Minerarie
Ufficio C2 – Mercato Elettrico
Via Molise 2
00187 ROMA



Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
D.G. Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA



I sottoscritti

RICOTTI Simona nata il

ed ivi residente, Via

MANUEDDA Alessandro nato il

Via

PUPPI Maurizio nato a

, Via

DE CRESCENZO Gennaro nato a

, Via

AMICI Carlo nato a

, Via

PUTERO Alessandro nato a

, Via

CESARINI Ernesto nato a

, V.

MARZOLI Marzia nata a

, P.zza

ESPONGONO QUANTO SEGUE

A Civitavecchia, in Provincia di Roma, Enel S.p.A. sta convertendo a carbone la centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord (di seguito TVN) - 1980 Mw -.

Detta riconversione è stata autorizzata con decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 (all.1), rilasciato a seguito di un procedimento unico, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con le modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55.

Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali come normato dal comma 2, art. 1, della Legge 9 aprile 2002, n. 55.

Detta direttiva 96/61/CE è stata recepita in Italia con d.lgs. 18-2-2005 n. 59;

Con nota prot. 0018828 del 11/06/2008 (all.2) l'Enel Produzione S.p.A. ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico ed altri enti di competenza, in ottemperanza ai disposti del comma 5, art. 269 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"la messa in esercizio a gas dell'unità 4 della centrale di TVN presumibilmente a far data dal 26 giugno 2008"*.

Messa in esercizio puntualmente posta in essere, come riportato dalla stampa (all.3), alle ore 24 del giorno indicato e tuttora in corso.

Il riferimento normativo contenuto in detta nota prot. 0018828 del 11/06/2008 di preavviso della messa in esercizio, però, non risulta pertinente.

Infatti, sempre nella Parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", al medesimo Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", l'antecedente articolo l'art. 267 – Campo di applicazione – al comma 3 detta: *"Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo"*.

Ed, infatti, in detto decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" nell'allegato V, che elenca *"le categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato I, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale"*, al punto 2) sono indicate le *"Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; "*.

Che la normativa di riferimento sia quella del d.lgs. 18-2-2005 n. 59 è confermato anche dall'avvenuta conferenza dei servizi convocata con nota prot.0004292 del 04/03/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi degli art 9, comma 4 e 17, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 per verificare la necessità di procedere al riesame delle autorizzazioni alla realizzazione di centrali adottate ai sensi della L. n. 55/2002 con riferimenti agli aspetti inerenti la materia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il cui esito, contenuto nel Provvedimento prot. 0010746 del 13.06.2008 (all.4) stabilisce che per la centrale di Torrevaldaliga Nord "... si proceda ad un aggiornamento del provvedimento di autorizzazione unica per quanto attiene alla materia dell'AIA, suscettibile anche....omissis....a poter essere parte di una più esaustiva procedura di rinnovo del provvedimento di AIA."

Orbene in detto d.lgs. 18-2-2005 n. 59 l'art. 7 comma 7 recita "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto".

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 autorizzativo della riconversione a carbone non contiene in alcuna parte misure relative alla fase di avvio.

Circostanza, quest'ultima, evidenziata da ARPA Lazio nella propria richiesta di riesame del decreto autorizzativo prot. N. 0026019 del 13/11/07 (all.5). che afferma testualmente che "per i malfunzionamenti, avarie e transitori di varia natura degli impianti della centrale non sono prescritti né la procedura per la gestione di tali eventi né eventuali limiti" e ben nota ai Ministeri in indirizzo.

Criticità evidentemente sottovalutata dal Ministero dello Sviluppo Economico che, nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi prot 0004292 del 04.03.2008 (All.6) liquida tale questione affermando che "Per quanto riguarda i requisiti circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio, risulta che gli stessi siano contenuti negli elaborati dello studio di impatto ambientale, e sviluppati al livello di dettaglio richiesto dalla normativa al progetto preliminare. Nello Studio di Impatto Ambientale (SIA ndr), redatto da ENEL in occasione della presentazione dell'istanza, vengono analizzati i funzionamenti non previsti a progetto, suscettibili di provocare eventuali anomali e malfunzionamenti di rilevanza ambientale; per essi sono previsti sistemi di controllo, protezione e supervisione, attraverso l'uso estensivo di sequenze automatiche. I suddetti requisiti vengono

puntualmente citati nelle premesse del decreto di compatibilità ambientale e costituiscono uno degli elementi di valutazione in base ai quali è stato emesso un giudizio favorevole."

In effetti, a pag 11 del decreto VIA (All.7), totalmente ripreso da quanto affermato da ENEL nel SIA, si legge che *"i sistemi degli impianti termoelettrici di ENEL Produzione, come la centrale di Torrealvaldliga Nord, sono realizzati con criteri di ridondanza tali da assicurare il corretto funzionamento anche in presenza di guasti o malfunzionamenti di singole apparecchiature. La probabilità di guasto alle apparecchiature ed ai sistemi è ulteriormente ridotta grazie all'utilizzo di componenti di elevata qualità e operando un'efficace manutenzione ed un corretto esercizio. Sono previsti affidabili sistemi di controllo, protezione e supervisione che sovrintendono al buon esercizio dell'impianto evitando, attraverso l'uso estensivo di sequenze automatiche, funzionamenti non previsti a progetto, inoltre la centrale è presenziata da personale in turno continuo avvicendato 24 ore su 24."*

Affermazioni estremamente generiche, prive di qualsivoglia misura o parametro per la fase di avviamento come invece previsto dalla normativa di riferimento ovvero il già citato d.lgs. 18-2-2005 n. 59.

Peraltro nel resoconto verbale della conferenza dei servizi prot. 0009168 del 21.05.2008 (all.8) il Ministero per lo Sviluppo Economico afferma che *"conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, durante le fasi di avviamento in cui si provvede alla messa a punto degli impianti e del ciclo produttivo nel suo complesso, le condizioni di esercizio non saranno soggette alle puntuali prescrizioni, dettate con l'autorizzazione, in termini di limiti alle emissioni per gli inquinantiomissis..."*; affermazione che lascia pensare ad un probabile riferimento al comma 14, art. 271 del d.lgs. 152/2006 che, nella sezione relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i grandi impianti di combustione, non impone limiti emissivi; normativa che però, come si è visto, non è applicabile alla fattispecie in questione come chiaramente specificato dall'art. 267 dello stesso decreto legislativo 152/2006.

Per quanto sopra espresso e ripetuto

Considerato che la citata affermazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui alla nota prot. 0009168 del 21.05.2008 (all.8), secondo la quale *"conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, durante le fasi di avviamento in cui si provvede alla messa a punto degli impianti e del ciclo produttivo nel suo complesso, le condizioni di esercizio non saranno soggette alle puntuali prescrizioni, dettate con l'autorizzazione, in*

termini di limiti alle emissioni per gli inquinanti... omissis...” è da ritenersi, come sopra evidenziato, fondata su un errato presupposto normativo;

Considerato che l'impianto di Torrevaldaliga Nord, essendo una centrale elettrica da 1980 Mw, è senza dubbio impianto soggetto ad A.I.A come normato dall'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Considerato che la normativa di riferimento per la fase di avviamento di TVN non può essere individuata, per i motivi sopra esposti, nel d.lgs. 152/2006 ma nel d.lgs. 59/2005, sia per quanto riguarda la comunicazione di messa in esercizio, sia soprattutto per quanto riguarda i limiti emissivi;

Considerato che l'art. 7, comma 7, 18-2-2005 del d.lgs. n. 59 dispone *“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto”*;

Ribadito che dal 26 giugno u.s. è in atto la fase di avviamento del gruppo 4 di detta centrale;

Considerato che le fasi di avviamento interesseranno successivamente i due rimanenti gruppi;

Considerato che il decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 autorizzativo della riconversione a carbone non contiene in alcuna parte misure relative alla fase di avvio;

Considerato altresì che tale evidente lacuna dell'autorizzazione unica relativamente alla fase di avvio dell'impianto configura, negli effetti, un esercizio in assenza di autorizzazione;

Considerato il pericolo per l'ambiente e la salute della popolazione derivante dalla messa in esercizio dell'impianto senza alcun limite emissivo in violazione di quanto stabilito dal già citato l'art. 7, comma 7, 18-2-2005 del d.lgs. n. 59;

Visto l'art.11 del d.lgs. n. 59: *“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato,*

ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente."

Visto il successivo art.16 del d.lgs. n. 59: "*Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.*"

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti

VOLGONO ISTANZA

Alle Autorità in indirizzo per verificare se nei fatti esposti ricorrano ipotesi di reato e/o comunque violazioni di legge ed, in caso affermativo, procedere secondo le competenze di ciascuna di esse alla emissione di provvedimenti anche di natura cautelare (sospensione della fase di avvio della centrale di Torrevaldaliga Nord) a tutela della salute della popolazione e dell'ambiente e per ripristinare la legalità eventualmente violata.

I sottoscritti chiedono espressamente di essere ascoltati e nominano quale difensore l'avv. Enrico Veneruso, presso il cui Studio in Civitavecchia Via Leopoli n.3 eleggono domicilio.





Si allegano in copia i seguenti atti e documenti:

1. Decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003
2. Nota Enel Produzione prot. 0018828 del 11/06/2008
3. Articolo del " il Messaggero" del 26 giugno 2008
4. Provvedimento Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0010746 del 13.06.2008
5. Richiesta ARPA Lazio prot. N. 0026019 del 13/11/07
6. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico di convocazione della Conferenza di Servizi prot. 0004292 del 04.03.2008
7. Decreto VIA n.0680 del 6/11/03 - pag 11

18

Resoconto Verbale della conferenza dei servizi prot.0009168 del 21.05.2008
redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico

Civitavecchia, 15 settembre 2008

RICOTTI Simona	
MANUEDDA Alessandro	
PUPPI Maurizio	
DE CRESCENZO Gennaro	
AMICI Carlo	
PUTERO Alessandro	
CESARINI Ernesto	
MARZOLI MARZIA	



N°55/02/2003

*Ministero
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare gli articoli 1 e 8;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO l'articolo 1 del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290 con i quali è stata modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 22 aprile 2002 con la quale ENEL Produzione S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione alla conversione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia della potenza elettrica di 2640 MW;

VISTA la nota di questo Dicastero del 9 maggio 2002 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 28 maggio 2002;

VISTO il parere positivo espresso dall'Aeronautica Militare – 2° Reparto Operativo Infrastrutture con nota prot. n. R012/8S/340/MS/DEM del 3 giugno 2002;

VISTA la delibera del 3 gennaio 2003 della comunità montana "Monti della Tolfa Allumiere" che esprime parere negativo al progetto di conversione a carbone dell'impianto di Torre Valdaliga Nord;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. N 4173/B/02 del 18 giugno 2002;

VISTA la lettera del 16 settembre 2002 con la quale ENEL Produzione S.p.A. ha integrato la documentazione già presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale;

VISTO il resoconto della riunione del 7 luglio 2003 presso il Ministero delle attività produttive fra il Ministero delle attività produttive, il Ministero delle infrastrutture, l'Autorità portuale ed Enel Produzione S.p.A. nel corso della quale sono state concordate modalità procedurali per l'espressione delle valutazioni in materia di demanio marittimo nel procedimento in oggetto;

VISTO il parere positivo espresso dall'Agenzia delle Dogane – Direzione Generale per il Lazio e l'Umbria con nota prot. n. 72211 del 31 ottobre 2003;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area rischi industriali con nota prot. n. DCPST/A4/2939/RA/CE/30 del 20 ottobre 2003;

VISTA la nota di questo Dicastero del 1 ottobre 2003, trasmessa per via fax, con la quale è stata indetta per il giorno 29 ottobre 2003 la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi;

TENUTO CONTO dell'accordo disciplinante i reciproci rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed Enel S.p.A. del 19 giugno 2003, già deliberato dalla Giunta Municipale con atto n. 213 del 2 maggio 2003;

VISTI i resoconti verbali delle Conferenze di servizi, tenutesi in data 28 maggio 2002, 16 giugno 2003 e 29 ottobre 2003, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTO, in particolare il resoconto verbale della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003 nel quale è stato espresso parere favorevole sulla valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, con il concerto del Ministero per i Beni e le attività culturali, sentita la Regione, nonché parere favorevole con

prescrizioni ove formulate, da parte dei Ministeri della Salute, dell'Interno, delle Comunicazioni e del Comune di Civitavecchia, e il parere non favorevole della Provincia di Roma;

ACQUISITA, nel corso della citata Conferenza di servizi, la delibera della Giunta Regionale del Lazio, nella quale è espressa l'intesa della Regione Lazio del 17 ottobre 2003;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Civitavecchia ha espresso, sul piano programmatico, parere favorevole alla centrale nella sua nuova configurazione, ritenendo che le iniziative intraprese a livello nazionale da ENEL Produzione S.p.A. assumano un incontestabile valore strategico, non trovandosi, tuttavia, nelle condizioni di esprimere la propria valutazione sotto i profili tecnico e amministrativo di competenza, stante la necessità di integrazione documentale per il procedimento di concessione demaniale marittima;

TENUTO CONTO che l'Autorità portuale si è impegnata in sede della citata Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003 a trasmettere, entro trenta giorni, le proprie considerazioni tecniche ed amministrative integrative del parere favorevole in via programmatica espresso in sede di Conferenza stessa;

ACQUISITO l'esito favorevole della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da ENEL Produzione S.p.A., di cui al decreto VIA/2003/0680 del 6 novembre 2003, con il quale, tra l'altro, sono superate le osservazioni formulate dalla Comunità Montana con delibera del 3 gennaio 2003;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, è stato trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate in data 11 novembre 2003;

VISTA la nota integrativa trasmessa dal Ministero della Salute, prot. n. 400-VIII/8.7/4130 del 20 novembre 2003, relativa i valori di riferimento per IPA e diossine;

CONSIDERATO che a seguito della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, l'Autorità portuale di Civitavecchia, con nota del 28 novembre 2003, ha affermato la coincidenza fra le aree e gli specchi acquei richiesti dall'Enel Produzione S.p.A. per le opere asservite alla centrale di Torre Valdaliga Nord e quelli già assentiti alla Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. per la realizzazione della darsena energetica e grandi masse prevista dal piano regolatore portuale, chiedendo indirizzi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive;

CONSIDERATO che con la presentazione da parte di Enel Produzione S.p.A. del progetto preliminare in data 22 aprile 2002, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2002 n. 55, e pubblicazione, nella stessa data, sui quotidiani "Corriere della sera" e "il Messaggero", sono da ritenersi soddisfatti tutti gli oneri di notizia di avvio del procedimento nei confronti di tutti i

soggetti interessati;

VISTA la nota del 5 dicembre 2003 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia con la quale si ribadisce il parere favorevole in via programmatica espresso in sede di Conferenza di servizi e, allo stesso tempo, si sostiene che debba svolgersi un procedimento autonomo di concessione demaniale marittima, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2002 n. 55;

CONSIDERATO che Enel Produzione ha comunicato al Ministero delle attività produttive in data 22 dicembre 2003 di aver incontrato l'Autorità Portuale di Civitavecchia in date 3 e 11 dicembre 2003 e di aver fornito elementi relativi all'area di concessione, all'analisi degli accosti, allo studio meteo marino, alla sezione delle banchine, ai requisiti ambientali dei sistemi di carico e scarico in conformità con le prescrizioni ambientali emerse in sede di VIA, e alle procedure di carico e scarico del combustibile;

RITENUTO che la stessa legge 9 aprile 2002, n. 55 prevede lo svolgimento di un procedimento unico che termina con un'autorizzazione unica che assorbe anche gli atti concessori e costituisce titolo sia per costruire che per esercire l'impianto;

RITENUTO che l'interpretazione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, oltre a contrastare con le disposizioni della citata legge 9 aprile 2002 n. 55, costituisce un aggravamento del procedimento autorizzativo, di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che l'Autorità portuale di Civitavecchia, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, potrà definire il capitolato d'obblighi con Enel Produzione S.p.A. per i profili tecnici ed amministrativi;

ATTESO che in sede di VIA (provvedimento del *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - decreto VIA/2003/0680 del 6.11.2003*) sono state imposte prescrizioni comuni ad Enel Produzione S.p.A. e alla Compagnia di Porto di Civitavecchia S.p.A. di ripristino della Posidonia oceanica;

CONSIDERATO che il progetto di costruzione ed esercizio della esistente centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord nella configurazione alimentata a carbone rientra fra i progetti cui dare priorità secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della citata legge 17 aprile 2003, n.83;

VISTO l'atto di sottomissione per l'anticipata occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei, che l'Autorità portuale di Civitavecchia e la Compagnia Porto di Civitavecchia Spa hanno stipulato, in data 27 maggio 2002, in forma pubblica;

VISTO altresì che nelle premesse del citato atto di sottomissione è riportato che l'atto medesimo è stato rilasciato nelle more del completamento dell'istruttoria per l'eventuale rilascio della concessione definitiva, ai sensi e per gli effetti della disposizioni di cui

soggetti interessati;

VISTA la nota del 5 dicembre 2003 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia con la quale si ribadisce il parere favorevole in via programmatica espresso in sede di Conferenza di servizi e, allo stesso tempo, si sostiene che debba svolgersi un procedimento autonomo di concessione demaniale marittima, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2002 n. 55;

CONSIDERATO che Enel Produzione ha comunicato al Ministero delle attività produttive in data 22 dicembre 2003 di aver incontrato l'Autorità Portuale di Civitavecchia in date 3 e 11 dicembre 2003 e di aver fornito elementi relativi all'area di concessione, all'analisi degli accosti, allo studio meteo marino, alla sezione delle banchine, ai requisiti ambientali dei sistemi di carico e scarico in conformità con le prescrizioni ambientali emerse in sede di VIA, e alle procedure di carico e scarico del combustibile;

RITENUTO che la stessa legge 9 aprile 2002, n. 55 prevede lo svolgimento di un procedimento unico che termina con un'autorizzazione unica che assorbe anche gli atti concessori e costituisce titolo sia per costruire che per esercire l'impianto;

RITENUTO che l'interpretazione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, oltre a contrastare con le disposizioni della citata legge 9 aprile 2002 n. 55, costituisce un aggravamento del procedimento autorizzativo, di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che l'Autorità portuale di Civitavecchia, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, potrà definire il capitolato d'obblighi con Enel Produzione S.p.A. per i profili tecnici ed amministrativi;

ATTESO che in sede di VIA (provvedimento del *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - decreto VIA/2003/0680 del 6.11.2003*) sono state imposte prescrizioni comuni ad Enel Produzione S.p.A. e alla Compagnia di Porto di Civitavecchia S.p.A. di ripristino della Posidonia oceanica;

CONSIDERATO che il progetto di costruzione ed esercizio della esistente centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord nella configurazione alimentata a carbone rientra fra i progetti cui dare priorità secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della citata legge 17 aprile 2003, n.83;

VISTO l'atto di sottomissione per l'anticipata occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei, che l'Autorità portuale di Civitavecchia e la Compagnia Porto di Civitavecchia Spa hanno stipulato, in data 27 maggio 2002, in forma pubblica;

VISTO altresì che nelle premesse del citato atto di sottomissione è riportato che l'atto medesimo è stato rilasciato nelle more del completamento dell'istruttoria per l'eventuale rilascio della concessione definitiva, ai sensi e per gli effetti della disposizioni di cui

all'articolo 38 del codice della navigazione;

CONSIDERATO che l'art.3 del citato atto di sottomissione dispone che l'atto medesimo "non impegna in alcun modo e a nessun effetto l'Autorità portuale stessa e ogni altra Amministrazione interessata ad addivenire al rilascio dell'eventuale definitivo atto formale di concessione";

CONSIDERATO che, ad oggi, non risulta rilasciato alcun atto formale di concessione su aree demaniali marittime nei confronti della Compagnia Porto di Civitavecchia Spa;

CONSIDERATO che in caso di concorso di più domande di concessione su aree demaniali marittime è data preferenza all'uso che risponde ad un più rilevante interesse pubblico;

RITENUTO che legge 9 aprile 2002, n.55 ha sancito la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla costruzione e l'esercizio di impianti elettrici rispetto a qualsiasi altro interesse pubblico che non sia quello ambientale;

RITENUTO che il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2002 n. 55 prevede che l'autorizzazione unica sostituisce, fra gli altri provvedimenti, tutte le concessioni previste dalle norme vigenti, ivi comprese quelle demaniali indispensabili alla realizzazione delle opere marittime e portuali;

CONSIDERATO il programma delle fermate della centrale concordato tra ENEL Produzione s.p.a. e il Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.;

VISTO l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale del Lazio in data 10 dicembre 2003 che impegna la Giunta Regionale a continuare il confronto con i Comuni, i cittadini interessati, l'Enel e i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute "per fare in modo che tutte le perplessità espresse nel progetto di trasformazione vengano verificate ed accertate fino in fondo, assicurando certezze per la salute dei cittadini" e dando mandato all'Assessore all'ambiente della Regione Lazio per attuare il confronto in questione;

RITENUTO che ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, del comma 2 dell'art. 14^{bis} e del comma 7 dell'art. 14^{ter} della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle motivazioni sopra riportate che l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa, con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento autorizzativo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA:

Art. 1

1. L'ENEL Produzione S.p.A. - con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125, Cod. fisc. 05617841001 - ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio della esistente centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord nella configurazione alimentata a carbone, costituita da tre sezioni della potenza elettrica complessiva di circa 1980 MW e delle opere infrastrutturali connesse, ivi comprese quelle marittime e portuali, come riportate nell'istanza autorizzativa e nella ulteriore documentazione trasmessa. Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella planimetria e nella corografia che, unite al presente decreto in allegato 1, ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

1. La costruzione della centrale e delle opere connesse di cui all'articolo 1 dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate e riportate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto altresì ad osservare le prescrizioni e le condizioni di utilizzo degli specchi di mare interessati dalle opere marittime secondo le modalità previste dal capitolato d'obblighi da stipulare con l'Autorità Portuale di Civitavecchia.

Art. 3

1. I lavori di realizzazione della trasformazione a carbone hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2004 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2008. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Civitavecchia.

Art. 4

1. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a mantenere la centrale in stato di perfetta efficienza ai sensi dell'art.1 – quinquies, comma 1 della legge 27 ottobre 2003 n.290.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 24 DIC. 2003

IL DIRETTORE GENERALE



ALLEGATO 2 art. 2

PRESCRIZIONI FORMULATE DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – decreto DEC/VIA/2003/0680 del 6 Novembre 2003:

Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, Enel Produzione s.p.a. dovrà presentare, per l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente, gli elaborati sotto riportati:

Sistema di misurazione in continuo delle emissioni. Progetto del sistema di misurazione in continuo delle portate volumetriche e delle concentrazioni di inquinanti nei fumi (SME, sistema di monitoraggio delle emissioni). Tale progetto dovrà individuare le metodologie di misura per ciascun parametro, nonché le prestazioni previste in termini di affidabilità e precisione delle misure.

Piano delle campagne di monitoraggio e biomonitoraggio di cui alle prescrizioni sulla qualità dell'aria.

Gestione della movimentazione di materiale pulverulento. Rapporto tecnico mirante all'individuazione ed alla descrizione progettuale delle migliori tecnologie per lo scarico/carico dalle navi di carbone, calcare e gesso e ceneri; l'eventuale conferma della tecnologia proposta nello studio di impatto ambientale - SIA (benna con sistemi di abbattimento polveri in depressione atmosferica), o l'adozione di tecnologie alternative finalizzate all'ulteriore abbattimento delle polveri generate in fase di carico/scarico dalle navi dovrà essere adeguatamente motivata e descritta evidenziando le ragioni tecniche ed ambientali della scelta.

Recupero e reinserimento di Posidonia Oceanica. Enel Produzione s.p.a., in considerazione delle modifiche progettuali che l'intervento di trasformazione della centrale renderà necessarie alla configurazione originaria della Darsena Energetico - Grandi Masse, dovrà mettere in atto un coordinamento unico con la Compagnia Porto di Civitavecchia e con l'Autorità Portuale finalizzato all'ottemperanza della prescrizione relativa alla caratterizzazione e reimpianto di Posidonia Oceanica, definita nel parere di VIA della variante del Piano Regolatore Portuale del Porto di Civitavecchia.

Nell'ambito di tale coordinamento dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto esecutivo ed il programma di monitoraggio degli interventi di restauro della Posidonia. Essi dovranno contenere, oltre a quanto già specificato nel parere citato: la definizione dei tempi per l'avvio dei lavori di caratterizzazione, che comunque dovranno essere completati prima dell'avvio dei lavori a mare; la definizione della struttura (nominativo dei responsabili dei lavori, enti coinvolti, funzioni) che Enel Produzione s.p.a. e Compagnia Porto di Civitavecchia utilizzeranno per l'esecuzione dei lavori di caratterizzazione, restauro e monitoraggio della Prateria di Posidonia; il programma temporale delle attività da considerare impegnativo ed in base al quale gli enti competenti eserciteranno le successive verifiche di competenza.

Piano di gestione dei rifiuti. Piano di gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere; in tale piano dovranno essere descritte le quantità di rifiuti per categoria CER, le loro modalità di smaltimento, le discariche di destinazione finale, le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili.

Impianti di trattamento acque. Progetto definitivo del nuovo impianto integrato di trattamento delle acque reflue, inclusivo del reticolo fognario e delle modalità di recapito nel corpo idrico ricevente, citato a pag.105 dello Studio di Impatto Ambientale; dovrà essere inoltre presentato un progetto definitivo per la riduzione del carico di nutrienti proveniente dalla piscicoltura, preservandone comunque l'attività e l'allontanamento della linea di costa di tale scarico, al fine di migliorarne la diluizione nelle acque marine.

Razionalizzazione delle linee elettriche. Progetto definitivo di smantellamento od interrimento dei seguenti elettrodotti: variante in ambito urbano del tratto finale della linea 150 KV Santa Lucia – Civitavecchia, prima della sottostazione elettrica di Fiumaretta, con innesto nella adiacente stazione FF.SS. e con smantellamento del tratto di linea dimesso; interrimento del tratto finale della linea a 150 KV Vigna Turci – Civitavecchia di proprietà della Società Enel Distribuzione s.p.a., in corrispondenza del quartiere di San Liborio; interrimento del tratto iniziale della linea a 150 KV Civitavecchia – Santa Marinella, in corrispondenza del quartiere di San Gordiano.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio costituirà un Comitato di Controllo, con oneri di funzionamento a carico del proponente, formato da componenti delle direzioni VIA, ICRAM e SIAR e dalla commissione VIA, coadiuvato da esperti di ISPELS, APAT, Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute, con la funzione di verificare, entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui sopra, l'adeguatezza degli elaborati presentati e di stabilire le ulteriori modalità di controllo in corso d'opera. Il Comitato dovrà integrarsi, per le specifiche competenze, con l'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia previsto dagli accordi con il Comune.

Inoltre Enel Produzione s.p.a. dovrà provvedere a:

1. Organizzazione della viabilità nella fase di cantiere e di esercizio alla circolazione di mezzi pesanti, inclusi i carichi eccezionali, da e per Torrevaldaliga Nord finalizzato alla individuazione di regole e percorsi atti a minimizzare l'impatto sul centro urbano di Civitavecchia e quanto più possibile l'attraversamento. Piano mirante allo spostamento e trasporto di urea su ferrovia.
2. Utilizzo di "marmettola" nei desolficatori. Stante quanto riportato in relazione SIA alla possibilità di utilizzare questo materiale per la desolforazione.
3. Presentazione del progetto definitivo delle opere compensative: "Parco dei serbatoi", pista ciclabile e porticciolo da diporto e successiva realizzazione di tali opere.
4. Progettazione di interventi di abbattimento del rumore: progetto di dettaglio finalizzato a contenere i livelli sonori e di zonizzazione acustica vigenti nel Comune di Civitavecchia.

Prescrizioni relative ai limiti alle emissioni ed alla qualità dell'aria:

Alimentazione della centrale: per l'alimentazione della centrale potrà essere utilizzato come combustibile esclusivamente carbone.

Limiti alle concentrazioni di emissione: per ciascuna canna della ciminiera:

1. NOx: 100 mg/Nm³ come NO₂
2. SOx: 100 mg/Nm³ come SO₂
3. Polveri totali: 15 mg/Nm³

I limiti di emissioni si intendono rispettati se la media delle concentrazioni riferite ad un'ora a condizioni normali e tenore volumetrico di ossigeno del 6% è inferiore al limite stesso.

Il Ministero della Salute, in sede di conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, ha prescritto la fissazione dei seguenti valori di riferimento (in mg/Nm³) per i seguenti microinquinanti:

5 per NH₃, 0,01 per IPA, 0,1 ng/Nm³ per le diossine, 0,05 per Hg, 0,05 per Cd+Tl e 0,5 come somma di Sb,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V e Sn. Inoltre ha precisato che:

1. i valori indicati per gli IPA e per le diossine sono valori medi rilevati per un periodo di campionamento di otto ore, mentre per gli altri inquinanti di un'ora;
2. per gli IPA il valore di 0,01 mg/Nm³ si intende come somma di:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a, h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a, e]pirene
- Dibenzo[a, h]pirene
- Dibenzo[a, i]pirene
- Dibenzo[a, l]pirene
- Indeno [1, 2, 3 - cd]pirene

3. per le diossine il valore di 0,1 ng/Nm³ si intende come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE), come sotto riportato:

2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	FTE 1
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	- Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano	(OCDF)	0,001

Tali valori saranno fissati a valle di un apposita campagna di misurazioni da effettuare dopo l'entrata in esercizio della prima sezione a carbone.

Limitazione dei flussi di massa di CO₂: Le emissioni di CO₂ non dovranno superare quelle che si avrebbero con il funzionamento a 6000 ore / anno della precedente alimentazione ad olio combustibile, fino a nuovo accordo ENEL/MATT relativo alla riduzione dei gas serra.

Limitazione dei flussi di massa di polveri totali. Sono fissati i seguenti valori di polveri totali:

Particolato totale sospeso: 35 t/mese, con un limite massimo annuale, richiesto dal Ministero della Salute in sede di conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, pari a 390t.

Il flusso di massa di tale inquinante dovrà essere calcolato a partire dalla concentrazione di polveri nei fumi e di portata volumetrica dei fumi a riferimento tenore volumetrico di ossigeno 6% applicando inoltre ai flussi di massa un fattore correttivo basato sulla misura dei venti effettuata dall'anemometro installato nella centrale di Torrevaldaliga;

1. 0,6 per le ore in cui la direzione media oraria di provenienza dei venti dalle direzioni N e ESE incluse;
2. 1,4 per le ore di calma di vento (velocità del vento inferiore a 1 m/s)
3. 1 per tutte le altre condizioni

Rilevamenti alle emissioni: dovranno essere effettuati con cadenza annuale, secondo un protocollo da concordare con ARPA Lazio, rilevamenti periodici degli inquinanti al camino, finalizzato alla misurazione dei seguenti inquinanti:

1. Microinquinanti: Metalli pesanti, Idrocarburi Policiclici Aromatici, PCDD/PCDF. Particolare attenzione dovrà essere posta nella misurazione di quei composti che possono essere presenti sia in associazione al particolato che allo stato di vapore.
2. Ammoniaca.
3. Alogenuri.

Per i primi due anni di esercizio i rilevamenti di cui sopra avranno cadenza semestrale.

Campagne di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico: dovranno essere replicate annualmente, secondo un protocollo da concordare con ARPA Lazio le campagne di monitoraggio di microinquinanti già effettuate presso i siti Aurelia, S. Agostino, Poggio Ombriccolo, parco Antonelli. La frequenza delle campagne di rilevamento degli IPA dovrà essere quella prevista dalla normativa per la verifica del rispetto di limiti di legge sulla qualità dell'aria. Particolare attenzione dovrà essere posta nella misurazione di quei composti che possono essere presenti sia in associazione al particolato che allo stato di vapore. Dovrà essere assicurata, attraverso

l'Osservatorio Ambientale, la diffusione dei dati alla popolazione tramite un report annuale da concordare con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e l'ARPA Lazio.

Campagne di biomonitoraggio. Dovrà essere messo in atto il programma di biomonitoraggio secondo le specifiche descritte da ENEL nello studio di impatto ambientale.

Stazioni di monitoraggio – dispositivi per il controllo delle emissioni diffuse di polveri.

Dovrà essere messo in atto, secondo un protocollo da concordare con ARPA Lazio, l'aggiornamento delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria gestite da Enel secondo le specifiche riportate nello studio di impatto ambientale; a queste dovrà essere aggiunta una stazione di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico finalizzata alla caratterizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalle banchine carbone e calcare/gesso/ceneri, ed un sistema per il rilevamento in continuo sulla sorgente costituita dal sistema di scarico di carbone dalla nave dalle emissioni diffuse di polveri. Dovrà essere assicurata la diffusione dei dati alla popolazione tramite un report annuale da concordare con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e l'ARPA Lazio, in coordinamento con l'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia.

Per quanto non espressamente riportato valgono le prescrizioni indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale del 6 novembre 2003.

Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio – Prot ST/402/21394/2003 del 18 giugno 2003:

Rispetto delle condizioni dettate dalla soprintendenza per i beni archeologici per l'Etruria meridionale. In particolare:

1. Presenza in corso d'opera di professionisti di fiducia della soprintendenza stessa
2. Asportazione stratigrafica delle esistenze protostoriche esistenti nel settore di costa ancora libero da costruzioni.
3. Effettuazione di indagini subacquee per la verifica dei fondali sui quali si costruiranno le banchine.

Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigile del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - area rischi industriali: Prot. DCPST/A4/2939/RA/CE/30:

Osservanza delle prescrizioni del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma ed in particolare: presentazione da parte di Enel, prima dei lavori, di un progetto definitivo per il parere antincendio di competenza che dovrà contenere:

1. Un'analisi dei rischi che metta in evidenza gli scenari incidentali possibili e le conseguenze ad esso correlate
2. Il dettaglio degli impianti antincendio di protezione attiva fissi ed automatici previsti per tutte le parti pericolose della centrale.
3. Il dimensionamento delle vie di esodo per i lavoratori.
4. I percorsi di accesso per le squadre dei VVF di soccorso, a tutte le zone pericolose potenzialmente interessate da incendio e/o esplosione.

Documentazione dettagliata della fase transitoria di cantiere chiarendo il passaggio temporale dall'esercizio dell'esistente centrale ad alimentazione ad olio pesante all'esercizio di quella finale ad alimentazione a carbone. Per tale fase dovrà essere prodotta apposita valutazione del rischio di incendio e di esplosione.

Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Generale per il Lazio e l'Umbria prot. n. 72211 del 31 ottobre 2003:

Indicazione, negli elaborati del progetto definitivo, delle misure che Enel Produzione intende adottare per consentire l'accertamento delle materie prime destinate alla combustione e la misura dell'energia elettrica destinata alla distribuzione e agli usi di centrale. In conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, l'Agenzia delle Dogane ha segnalato che la realizzazione delle opere previste rientra nel campo di applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 374/90.

Prescrizioni della Regione Lazio – delibera della Giunta regionale del 17 ottobre 2003:

Recepimento delle condizioni di costruzione ed esercizio riportate nel parere reso dalla Regione nell'ambito del procedimento di VIA, con determinazione B1058 del 26 maggio 2003 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del Dipartimento Territorio ed in particolare:

1. Monitoraggio statistico sui piani sanitari della popolazione, successivo all'entrata in funzione della centrale, con cadenza ciclica annuale, per verificare eventuali variazioni nelle classi epidemiologiche delle malattie più frequenti e delle cause di mortalità nell'area;
2. Installazione di un sistema di monitoraggio e registrazione delle emissioni di ammoniaca, secondo la migliore tecnologia disponibile;
3. Riduzione del numero di gruppi di potenza da 4 a 3 ad ottimizzazione del funzionamento ed esercizio per garantire una emissione di ossidi di azoto e di zolfo non superiore rispettivamente a 3.450 e 3.750 tonnellate annue;
4. Adozione delle previste tecnologie di abbattimento dei fumi con inserimento di sistemi di lavaggio;
5. Istituzione di un osservatorio ambientale sull'impatto delle emissioni sulla popolazione e sul territorio. Tale osservatorio dovrà essere composto da rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Roma, dei Comuni interessati; dalla ASL, dell'ARPA, del Ministero della

Salute, del Ministero dell'Ambiente, altra ad altri eventuali enti nazionali di rilevanza scientifica ed enti di ricerca pubblici e privati;


6. Studio in dettaglio della fattibilità tecnica di cessione del calore refluo alle industrie limitrofe;
7. Presentazione di un piano dettagliato di dismissione dei vecchi impianti e di razionalizzazione degli elettrodotti insistenti sul territorio;
8. Adozione di sistemi che impediscano la diffusione delle polveri di carbone nelle fasi di approvvigionamento, movimentazione e stoccaggio;
9. Monitoraggio dell'ambiente marino antistante la centrale, per quanto riguarda l'inquinamento chimico-fisico derivante dall'esercizio della centrale o dalle attività ad esso connesse, e l'inquinamento termico connesso allo scarico a mare delle acque di processo.



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA TECNICA SVILUPPO E REALIZZAZIONE IMPIANTI
INGEGNERIA

00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
T +39 0683054401 - F +39 0683054406



ALL2


Ministero dell'Economia
D.G. Energia e Risorse
Ufficio C2 - Merca
Via Molise, 2
00187 - ROMA

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
D. G. Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA

Regione Lazio
Assessorato all'Ambiente
Via C. Colombo, 212
00147 - ROMA


Provincia di Roma
Assessorato all'Ambiente
Via 4 Novembre, 119/A
00184 - ROMA

Comune di Civitavecchia
Largo Plebiscito
00053 - CIVITAVECCHIA (RM)



APAT
Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia
Ambientale
Via Vitagliano Brancati, 48
00144 - ROMA

ARPA Lazio
Direzione Tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 - ROMA



SINDACO
AMBIENTE

OGGETTO: Progetto di conversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord - Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 - Comunicazione di messa in esercizio Sezione 4.

In ottemperanza ai disposti del comma 5 dell'articolo 269 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., si comunica, per quanto di competenza, la messa in esercizio a gas dell'unità 4 della Centrale di Torrevaldaliga Nord presumibilmente a far data dal 26 giugno 2008.

RICEVUTO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO
in data 17 GIU. 2008 Prot. N. 2859

2859



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

L'alimentazione iniziale a metano è tecnicamente necessaria per l'esecuzione delle attività di attivazione e collaudo di tutti i sistemi di impianto prima della messa in esercizio a carbone, e in particolare dei sistemi di combustione e di abbattimento delle emissioni.

Sarà nostra cura comunicare con il dovuto anticipo le date effettive di esercizio a carbone e di messa a regime dell'unità.

A disposizione per ulteriori informazioni si porgono distinti saluti.

Leonardo Arrighi
IL RESPONSABILE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arrighi", written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arrighi", with the initials "AAM" written above it.

IL MESSAGGERO - ARCHIVIO STORICO

Stampato da: BENEDET, 2nd settembre 2008 alle 11:25

1 di 1

TESTATA: MSGR

DATA: 03/07/2008

EDIZIONE: 10 CIV_VECCHIA

AUTORE: OGGIANO FRANCESCA

TITOLO: Durata 3 minuti la prima prova di accensione

I sindacati contestano tempi e modi e chiedono diprosequire il confronto in corso in Prefettura

Torrevaldaliga Nord accende il quarto gruppo e avvia la fase dei test di funzionamento sull'impianto termoelettrico riconvertito a carbone. Tre minuti. Tanto è durata la prima prova di **accensione** a gas della quarta caldaia della centrale. Quando? Alla mezzanotte del 25 giugno scorso. Il giorno seguente cioè all'incidente mortale, costato la vita a Ivan Ciffary, metalmeccanico 24enne slovacco caduto dal cestello di una gru a 20 metri di altezza nei pressi della torretta T4. **Accensione** del gruppo di cui nessuno, sindacati compresi, ha saputo nulla, fino a martedì scorso. «Nessuno mette in discussione i test e l'**accensione** della centrale che è ormai una realtà - tuonano Fiom, Fim e Uilm dall'aula Cutuli di palazzo del Pincio a margine di un incontro col sindaco Giovanni Moscherini - ma le operazioni si potevano posticipare, dato che il morto era ancora caldo. Non ci sono parole per esprimere lo sdegno su quanto accaduto - aggiungono i segretari delle categorie metalmeccaniche di Cgil, Cisl e Uil: Elsa Bertero, Renzo Trotti e Arturo Ranucci - non solo per il lavoratore deceduto, ma per la totale mancanza di trasparenza che ha avuto **Enel** nei confronti delle organizzazioni sindacali tenute all'oscuro di tutto: il 25 durante la riunione al comune e il 26, giorno in cui ci siamo confrontati con l'azienda per ben 11 ore di seguito».

La bomba infatti esplose martedì mattina. E ad innescarla è "radio cantiere" che rompe il silenzio sul primo test in centrale, condotto in notturna e con gli operai di due aziende: Impes e Valckeduerr. «Gli operai hanno lavorato di notte e in regime di straordinari - precisano Fiom, Fim e Uilm - seppure i sindacati abbiano chiesto il blocco degli straordinari». Richieste queste, discusse il 26 giugno con i sindacati, accettate da **Enel** ma che sembrano già venir meno.

«A questo punto riteniamo la Prefettura, l'unica sede naturale del confronto fra **Enel**, imprese e sindacati dei metalmeccanici - affermano Fiom, Fim e Uilm -, prefettura alla quale chiederemo subito disponibilità ad incontrarci».

F.Og.

Materiale soggetto a Copyright



ALL.4



Prov.

*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITA'
DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE
Tel. 06/47052531

Prot. N. Allegati
Risposta al Foglio N.
del

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA RM
fax n. 06 57225068
06 57223040

e p.c.: MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale per la
Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 - ROMA RM
fax n. 06 59943554

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei VV F, Soccorso
Pubblico e Difesa Civile - Direzione
Centrale per la Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 - ROMA RM
fax n. 06 46529522

APAT

Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 - ROMA RM
fax n. 06 50072916
06 50072450

ARPA LAZIO

Direzione tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 - ROMA RM
fax n. 06 48054230
06 7223231

REGIONE LAZIO

Assessorato all'Ambiente e alla
Cooperazione tra i Popoli
Via del Tintoretto, 432
00145 - ROMA RM
fax n. 06 510779270
06 510779266

PROVINCIA DI ROMA

Ufficio del Commissario
Straordinario
Via IV novembre 119/A
fax n. 06 6798786

Dipartimento IV
Servizio di Tutela Ambientale
Via Tiburtina, 691
00159 - ROMA RM
fax n. 06 67663391

COMUNE di CIVITAVECCHIA

Ufficio Sig. Sindaco
Piazzale Guglielmotti, 7
00053 - CIVITAVECCHIA RM
fax n. 0766 34048

ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Divisione Generazione ed Energy
Management
Viale Regina Margherita, 125
00198 ROMA RM
fax n. 06 83054406
06 83052211

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 rilasciata ai sensi del D.L. n. 7/2002, convertito in Legge 9 aprile 2002 n. 55, relativa alla riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia - ***Esito della verifica della necessità di procedere al riesame, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (D.lgs. n. 59/2005).***

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto e agli esiti degli approfondimenti svolti dal competente Ufficio della scrivente Direzione generale, attraverso il modulo della Conferenza di servizi, e sintetizzati nella relativa relazione istruttoria conclusiva, così come integrata dal successivo *addendum*, si rappresenta quanto segue.

Rinviando ai contenuti dell'istruttoria condotta in Conferenza di servizi, nell'ultima riunione sono stati individuati ed esaminati, in particolare, i seguenti punti dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), compresa nell'autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003, potenzialmente suscettibili di riesame:

- perfezionamento del piano contemplante i monitoraggi ed i controlli in esito alla valutazione del piano stesso;
- necessità di individuare ulteriori inquinanti ritenuti significativi rispetto a quelli previsti nell'autorizzazione unica e fissazione dei relativi valori limite.

Il primo aspetto investe direttamente lo specifico ruolo di APAT nei confronti degli impianti di competenza statale, così come delineato dal novellato art. 5, comma 11 del D.lgs. n. 59/2005, e le forme di coordinamento procedurale e sostanziale tra le attività dell'APAT e le competenze di codesta Amministrazione.

Nel caso in parola, nel corso della seconda riunione della Conferenza di servizi, è emerso che il produttore in data 16 aprile u.s. ha presentato all'APAT il Piano di monitoraggio e controllo, già inviato agli organi di controllo previsti nell'autorizzazione unica, anche in accoglimento della segnalazione in tal senso effettuata dal rappresentante di codesto Dicastero nel corso della prima riunione della Conferenza di servizi. Nella medesima sede, è stato rilevato che la stessa APAT intende procedere alla valutazione in concreto del Piano in questione, evidenziando anche quali eventuali aspetti dovranno essere recepiti nell'autorizzazione, in quanto non ricompresi in essa. Di ciò, si dovrà tener conto nel coordinamento operativo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e APAT. Sulla questione della portata e dell'estensione della novella normativa sopra richiamata, la scrivente Direzione generale resta in attesa del chiarimento richiesto a codesta Autorità competente con nota n. 7006 del 15 aprile 2008, peraltro allegata alla lettera di convocazione alla riunione del 23 aprile 2008.

A tal proposito, si richiama anche la preistruttoria di cui alla lettera di convocazione della riunione iniziale della Conferenza di servizi, in cui si evidenzia come negli stessi decreti AIA, rilasciati successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2005, la predisposizione dei Piani di monitoraggio e controllo fosse rinviata a protocolli successivi da concordare con la competente autorità di controllo, considerato il livello di dettaglio richiesto agli elaborati progettuali dalla disciplina recata dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

Sul tema dell'individuazione degli inquinanti, si è rilevata la mancata indicazione nel provvedimento di autorizzazione di alcuni inquinanti ritenuti significativi nell'assetto di esercizio a carbone, con fissazione dei relativi valori limite. Al riguardo, si è preso atto delle valutazioni di merito già svolte nel corso dell'istruttoria effettuata nel 2003, erroneamente non riportate nel provvedimento, e richiamate in particolare nel parere reso in Conferenza di

servizi dal Ministero della Salute e successivamente trasmesso in forma scritta in data 7 maggio 2008.

La prevalenza delle posizioni espresse e la considerazione degli specifici interessi pubblici tutelati da ciascuna Amministrazione porta a ritenere che, per tale aspetto, si proceda ad un aggiornamento del provvedimento di autorizzazione unica per quanto attiene alla materia dell'AIA, suscettibile anche, come comunicato da codesto Dicastero con nota prot. n. DSA-2008-0010465 del 15/04/2008 (riesame per modifiche non sostanziali di impianto) e come ritenuto più opportuno anche da ARPA Lazio, a poter essere parte di una più esaustiva procedura di rinnovo del provvedimento di AIA.

L'aggiornamento dovrebbe intervenire ed avere efficacia, con specifico riferimento agli inquinanti ritenuti significativi nell'esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone - tra cui certamente l'arsenico, il cloro ed il fluoro, unitamente ai rispettivi composti - entro la fase di avviamento degli impianti, nel nuovo assetto a carbone.

Relativamente alle procedure di partecipazione del pubblico al procedimento di AIA, si rinvia alle considerazioni riportate nella istruttoria contenuta nella lettera di convocazione della seconda riunione della Conferenza di servizi, in cui si inquadra la tematica della partecipazione del pubblico in termini sostanziali piuttosto che formali, ritenendola necessaria, contestualmente all'aggiornamento dell'autorizzazione, solo per quegli aspetti ritenuti carenti rispetto alle disposizioni che si riferiscono all'AIA. Su tale aspetto dell'istruttoria, peraltro, non sono stati espressi pareri discordanti da parte delle altre Amministrazioni intervenute alla seconda riunione della Conferenza di servizi.

Si ritiene utile precisare, in ossequio a quanto convenuto in sede di Conferenza di servizi, che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 59/2005 il gestore, nelle more della pronuncia di codesta autorità competente in materia di AIA, sia legittimato a proseguire l'attività sulla base della precedente autorizzazione, sia per quanto concerne la realizzazione sia per quanto concerne la relativa fase di avviamento, tenuto conto delle specifiche richieste della Provincia di Roma nel parere reso in Conferenza di servizi e successivamente trasmesso in forma scritta in data 5 maggio 2008. Si richiama altresì quanto precisato dal rappresentante di codesto Dicastero, nel corso della prima riunione della Conferenza di servizi, secondo cui il procedimento per l'AIA dovrà tener conto, fatta salva l'autonomia della commissione IPPC, della situazione della centrale nel momento in cui interviene.

Appare altresì necessario un approfondimento di codesto Ministero in merito alla pertinenza della registrazione EMAS del sito produttivo di Torrevaldaliga Nord con le opere in corso di realizzazione, ai fini della corretta applicazione del disposto recato dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 59/2005.

Nelle more delle determinazioni che saranno assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la società Enel Produzione dovrà adottare comunque tutti i necessari accorgimenti per limitare le emissioni di sostanze inquinanti, tra cui le emissioni di arsenico, entro i limiti

individuati nel corso della riunione conclusiva del 29 ottobre 2003 della Conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento autorizzativo ai sensi della legge n. 55/2002 e confermati nel richiamato parere del Ministero della Salute.

La Società è tenuta inoltre a dare seguito agli impegni formalmente assunti nei confronti del Ministro dello Sviluppo Economico in merito alla riduzione del 30% dei limiti di emissione, in flusso di massa annuo, degli ossidi di zolfo e delle polveri, rilevando tale aspetto anche sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Si allegano alla presente e integralmente si richiamano i documenti che seguono:

- lettere di convocazione alle riunioni della Conferenza di servizi, comprensive dell'istruttoria condotta dall'ufficio procedente;
- verbali in data 18 marzo 2008 e 23 aprile 2008;
- pareri scritti resi dalle Amministrazioni intervenute

Il Direttore generale
(Dott.ssa Rosaria Romano)





ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

ARPALAZIO - Direzione Regionale

Prot n 0026019 del 13/11/2007

USCITA

Dirazione Tecnica

Tel.: 0746/267202 Fax: 0746/267279
e-mail: dir.tec@arpalazio.it

Rif. decreto MAP n. 55/02/2003
del 24/12/2003
Riesame

Referente per quanto comunicato:
dr. Rino Felici
Responsabile Staff A.L.A.
Tel.: 06/7223343

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'energia e le risorse minerali
Via Molise, 00187 Roma

c. p.c. : Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale per la salvaguardia ambientale
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i
popoli della Regione Lazio
Via del Tintoretto 432 - 00145 Roma

Provincia di Roma
Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale
Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma

Comune di Civitavecchia
Piazza Pietro Guglielmotti, 7 - 00053 Civitavecchia

Enel Produzione S.p.A.
Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

Sede principale di Roma di Arpalazio

Oggetto: Autorizzazione alla riconversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torre
Valdaliga Nord di Civitavecchia. (decreto MAP n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003).
Riesame ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettere a) e d) del D. Lgs. 59/05.

In riferimento all'autorizzazione citata in oggetto, rilasciata all'Enel Produzione per la
riconversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia e in
considerazione dello stato di avanzamento dei lavori effettuati per la riconversione la scrivente
Direzione, con la presente nota, intende evidenziare che le prescrizioni stabilite nel decreto
autorizzativo M.A.P. del 24 dicembre 2003 non sono congrue né alle condizioni poste
dall'autorizzazione integrata ambientale così come previsto dall'art. 9 della direttiva 96/61/CE del
Consiglio del 24 settembre 1996, né conformi a quanto previsto all'art. 7 del D. Lgs. 59/05.
Conseguentemente ritiene che tale carenza possa pregiudicare i controlli previsti e demandati
all'APAT e all'ARPA dal comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/05 e contribuire ad aumentare le
problematiche ambientali connesse al progetto di riconversione della Centrale.

SEDE LEGALE

01100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114
TEL. +39 0746 481144 / 0746 481145 - FAX +39 0746 341112
EMAIL: DIR@ARPALAZIO.IT
C.A. 07121010600 - P.IVA 001500675

SEDE DI RAPPRESENTANZA

00100 ROMA - VIA CONCISSEFACINI, 101
TEL. +39 06 48151241 / 02
FAX +39 06 48151241



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Si riportano sinteticamente le carenze prescrittive del decreto autorizzativo MAP n. 55/02/2-003 del 24 dicembre 2003, rispetto a quanto previsto dalla direttiva 96/61 CE (IPPC) recepita integralmente con il D.Lgs 18 febbraio 2005 n.59:

- a) non è stato definito, contestualmente all'atto autorizzativo, il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni per le matrici ambientali interessate;
- b) per i malfunzionamenti, avarie e transitori di varia natura degli impianti della centrale non sono prescritti né la procedura per la gestione di tali eventi né eventuali limiti;
- c) non sono stati definiti i punti di controllo, i valori limite alle emissioni per le acque reflue e i valori commessi agli scarichi a mare delle acque industriali e di processo;
- d) per le emissioni in atmosfera i valori di flusso di massa prescritti all'intera centrale per gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e le polveri non sono congruenti con quanto autorizzato per sezione e inoltre non sono stati stabiliti i valori limite per una serie di macro e micro inquinanti.

Altre criticità del decreto autorizzativo riguardano da una parte l'utilizzo di una norma (comma 2 dell'art. 8 del DPR 203/88) di data di entrata in esercizio delle utilizzazioni sia per contestare al gi per erogare provvedimenti (diffid. o sanzioni) da parte dell'autorità competente.

Inoltre, si sottolinea che il suddetto decreto non individua l'organo di controllo per verificare le prescrizioni imposte alla ditta, poiché i compiti demandati ad ARPA Lazio dall'atto sono quelli di concordare con la ditta i protocolli per i monitoraggi che, secondo quanto previsto dalla direttiva 96/91 CE, dovevano essere già contenuti nel decreto emanato o eventualmente essere predisposti nella fase istruttoria del procedimento autorizzatorio.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione ritiene che sussistano le condizioni previste dall'art. 9 comma 4 lettere a) e d) del D. Lgs. n. 59/05 per un riesame dell'atto autorizzativo dal momento che è opportuno revisionare e/o integrare i valori limite e le prescrizioni, e perché lo esigono nuove disposizioni legislative nazionali, derivanti dal recepimento integrale della direttiva 96/61 CE (IPPC) avvenuto in data 22 aprile 2005 con la pubblicazione nel S.O. alla G.U. n. 93 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

La scrivente Direzione, ai fini dei controlli previsti dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 39/05 peraltro di competenza dell'APAT, per gli effetti del comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 59/05 richiede e sottopone a Codesta Spettabile Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie di verificare, in relazione a quanto evidenziato con la presente nota, se sia necessario procedere al riesame del decreto MAP n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003.

Restando in attesa di riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti si inviano distinti saluti.

Il direttore tecnico

Dr. Gianfranco Bielli

CONVOCAZIONE



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITÀ

DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Ufficio C2 - Mercato Elettrico ex DgERM
Centralino 06/47052306
Fax diretto 06/47887783

*Prot. N. Allegati
Risposta al Foglio N. del*

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie

04/03/2008 - 0004292



ALL.VI

**AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**

*Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale - Divisione VI - AIA*
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM
fax n. 06 57225068
06 57223040

AI MINISTERO DELLA SALUTE

*Direzione Generale per la
Prevenzione Sanitaria-Ufficio IV*
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA RM
fax n. 06 59943554

AI MINISTERO DELL'INTERNO

*Dipartimento dei VV FF, Soccorso
Pubblico e Difesa Civile - Direzione
Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica*
Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 ROMA RM
fax n. 06 46529522

All'ARPA LAZIO

Direzione tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 ROMA RM
fax n. 06/48054230
0746/267279
06/7223231

Alla REGIONE LAZIO

*Assessorato all'Ambiente e alla
Cooperazione tra i Popoli*
Via del Tintoretto, 432
00145 ROMA RM
fax n. 06 510779270

Il responsabile del procedimento: ing. Stefano Pelini

061519779266

Alla PROVINCIA di ROMA
*Ufficio del Commissario
Straordinario
Via IV novembre 119/A
fax n. 06 6798786*

*Dipartimento IV
Servizio di Tutela Ambientale
Via Tiburtina, 691
00159 ROMA RM
fax n. 06 67663391*

AI COMUNE di CIVITAVECCHIA
*Ufficio Sig. Sindaco
p.ZZA Pietro Guglielmotti, 7
00053 CIVITAVECCHIA RM
fax n. 0766 34048*

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 rilasciata ai sensi del D.L. n. 7/2002, convertito in Legge 9 aprile 2002 n. 55, relativa alla riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia - ***Preistruttoria ai fini del riesame, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (D. Lgs. n. 59/2005).***

Con decreto n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 il Ministero delle Attività Produttive (MAP, ora "Sviluppo Economico") ha rilasciato a ENEL Produzione Spa l'autorizzazione unica, ai sensi del D.L. n. 7/2002, convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2002 n. 55, alla costruzione e all'esercizio della esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord nella configurazione alimentata a carbone.

I) In data 27 giugno 2007, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, On.le Alfonso Pecoraro Scanio, ha sottoposto all'attenzione del Ministro dello sviluppo economico, On.le Pier Luigi Bersani, la richiesta di verificare la necessità di procedere al riesame delle autorizzazioni alla realizzazione di centrali termoelettriche (adottate ai sensi sia del DPR n. 53/1998 sia della L. n. 55/2002), rilasciate da questa Amministrazione precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che ha recepito la direttiva comunitaria 96/61/CE (Direttiva IPPC). La richiesta veniva avanzata ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4 del D.Lgs. n. 59/2005, con riferimento agli aspetti inerenti la materia della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che la norma contenuta nell'art. 1, comma 2 della citata L. n. 55/2002 considerava compresi nell'autorizzazione unica, sino al recepimento della Direttiva IPPC. Alla

~~Amministrazione scrivente veniva richiesto di adempiere all'onere "di verificare la necessità di procedere al riesame del provvedimento, al fine di sottoporlo ad una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale" da parte dello stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.~~

Secondo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le autorizzazioni rilasciate dall'allora MAP non contenevano tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa comunitaria in materia di IPPC, con riferimento ad esempio ai profili riguardanti l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili, la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio, la programmazione di monitoraggi e controlli, la partecipazione del pubblico al procedimento di AIA.

II) In data 13 novembre 2007, l'Arpalazio ha indirizzato al Ministero dello sviluppo economico una nota in cui, ai fini dei controlli previsti dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs n. 59/2005, peraltro di competenza dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), richiede all'Amministrazione scrivente di verificare, per gli effetti del comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 59/2005, in relazione ad una serie di punti precisati nella sopra citata nota, se sia necessario procedere al riesame del decreto MAP n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003.

L'Arpalazio ritiene, in particolare, che sussistano le condizioni previste dall'art. 9, comma 4, lettere a) e d) del D. Lgs n. 59/2005 per un riesame dell'atto autorizzativo dal momento che è opportuno revisionare e/o integrare i valori limite e le prescrizioni e perché lo esigono nuove disposizioni legislative nazionali, derivanti dal recepimento integrale della direttiva IPPC avvenuto con la pubblicazione del D. Lgs. n. 59/2005.

In particolare, le criticità individuate dall'Arpalazio riguardano:

1. La mancata definizione, contestualmente all'atto autorizzativo, del piano di monitoraggio e controllo delle emissioni per le matrici ambientali interessate;
2. La mancanza di prescrizioni per i malfunzionamenti, le avarie e i transitori di varia natura degli impianti della centrale, sia sotto il profilo della procedura per la gestione di tali eventi sia sotto quello dei limiti emissivi;
3. La mancata definizione dei punti di controllo, dei valori limite alle emissioni per le acque reflue e dei valori connessi agli scarichi a mare delle acque industriali e di processo;
4. L'incongruenza, per le emissioni in atmosfera, tra i valori di flusso di massa prescritti all'intera centrale per gli ossidi di azoto e per gli ossidi di zolfo e i valori autorizzati per sezione;
5. La mancata definizione dei valori limite per una serie di macro e micro inquinanti;

6. L'utilizzo improprio di una norma (art. 8, comma 2 del DPR n. 203/88), di fatto sostituita con la normativa di recepimento della direttiva IPPC, per la comunicazione della data di entrata in esercizio delle sezioni della centrale; l'assenza della norma legislativa da utilizzare sia per contestare al gestore eventuali inadempienze da parte dell'organo di controllo sia per erogare provvedimenti (diffide e/o sanzioni) da parte dell'autorità competente;
7. La mancata individuazione dell'organo di controllo per verificare le prescrizioni imposte alla ditta.

III) In data 5 dicembre 2007, il Ministro dello sviluppo economico, On.le Pier Luigi Bersani, in virtù della diretta applicabilità della direttiva IPPC ai procedimenti autorizzativi conclusi tra l'entrata in vigore della direttiva stessa e l'emanazione dell'atto normativo nazionale di integrale recepimento, ha ritenuto opportuno verificare che le istanze di cui alle leggi 9 aprile 2002, n. 55 e 8 luglio 1986, n. 349 contenessero tutti i requisiti indicati dalla direttiva stessa, tra cui, in particolare, puntuali indicazioni circa:

1. La programmazione di monitoraggi e controlli;
2. La gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio.

IV) In data 3 gennaio 2008 questo Ministero ha ricevuto dall'Enel Produzione S.p.A. la lettera, n. EP/P2007004731 del 20 dicembre 2007, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento della scrivente Amministrazione, che assume pertanto la nota medesima come intervento nel procedimento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. n. 241/1990. Enel Produzione S.p.A., in merito a quanto osservato da Arpalazio:

1. ritiene che lo Studio di Impatto Ambientale contenga in maniera esplicita il piano di monitoraggio e di controllo delle emissioni e inoltre, per quanto concerne la stesura di un protocollo tra Arpalazio ed Enel sui monitoraggi ambientali, osserva che tale protocollo era già stato stipulato per l'esistente assetto ad olio combustibile e, per il nuovo assetto a carbone, avrebbe necessitato solo di un aggiornamento;
2. osserva che la centrale di Torrevaldaliga Nord era già autorizzata come centrale policombustibile con il prevalente utilizzo di olio combustibile e pertanto, in ottemperanza al DM 21.12.1995, era stato già predisposto il protocollo con Arpalazio concernente le condizioni diverse dal normale esercizio;
3. evidenzia che il progetto definitivo del nuovo impianto integrato di trattamento delle acque reflue, comprensivo delle indicazioni dei punti di controllo, è stato approvato, con nota del MATTM n. DSA/2005/20969 del 19/08/2005, previa approvazione del preposto Comitato di controllo. Per quanto concerne la definizione dei limiti per le acque reflue resta fermo il rispetto della vigente normativa di settore;

4. ~~puntualizza che la cosiddetta mancata congruenza evidenziata dall'Arpalazio non trova fondamento in quanto devono essere rispettati contemporaneamente sia i limiti in concentrazione (su base oraria) sia i valori massici (su base mensile ed annua), questi ultimi più restrittivi rispetto a quelli ricavabili dalle previste ore di esercizio annuo correlate ai valori limite in concentrazione. Relativamente alla presunta assenza di limiti per alcuni inquinanti l'autorizzazione esplicita solo i valori più restrittivi e, per gli altri inquinanti, rimanda alla normativa di settore;~~
5. puntualizza altresì che il DPR n. 203/88 vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione, è stato sostituito dal D. Lgs. n. 152/2006 che ha assorbito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa previgente, tra i quali l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti. Le norme relative alle contestazioni di eventuali inadempienze e alla irrogazione di sanzioni sono attualmente da rinvenire nel D. Lgs. n. 152/2006 e sono applicabili indipendentemente dal loro richiamo diretto e indiretto nel decreto di autorizzazione;
6. precisa che il combinato disposto degli articoli 268 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 59/2005 stabilisce che, per impianti di competenza statale soggetti ad AIA, l'organo di controllo sia l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

V) In data 16 gennaio 2008 la scrivente Direzione generale riceveva per e-mail, per il tramite della Segreteria del Ministro Bersani, una comunicazione dei Consiglieri provinciali di Viterbo Riccardo Fortuna e Massimo Miccini, alla quale, tra l'altro, era allegata copia informatica di una mozione, approvata in data non precisata dal Consiglio Provinciale di Viterbo, in cui si richiede al Ministero dello sviluppo economico il riesame dell'autorizzazione concessa nonché la riapertura della conferenza di servizi per una nuova Valutazione d'Impatto Ambientale, anche in virtù di quanto evidenziato dall'Arpalazio. Tale mozione, tuttavia, non è ancora stata trasmessa in via ufficiale alla scrivente Amministrazione.

VI) In data 29 febbraio 2008 questo Ministero ha ricevuto dalla Vice Presidenza della Provincia di Roma - Assessorato Tutela ambientale e Assessorato alle politiche giovanili e della formazione professionale - la lettera n. 2745/S del 25 febbraio 2008, con cui la Vicepresidente Giuseppa Rozzo, in riferimento alla nota del Ministero dello sviluppo economico prot. 20383 del 4/12/2007, "fa presente che la provincia di Roma similmente ad ARPA Lazio ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 4 e 17, comma 4 del d.Lgs. n. 59/05 richiesta relativa al riesame del decreto attuativo in oggetto".

VII) Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", si dispone, tra l'altro, che il primo rinnovo delle autorizzazioni ambientali comprese per legge nelle autorizzazioni già rilasciate, incluse quelle relative agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, deve intervenire con certezza

~~entro cinque anni per quegli impianti che non si trovino in alcuna delle~~
condizioni previste dai commi 2 e 3 del medesimo art. 9.

Per gli impianti registrati EMAS o certificati ISO si è posta una questione interpretativa in ordine all'applicazione del combinato disposto dei commi 1 - come novellato dal D.lgs. n. 4/2008 - 2 e 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 59/2005, circa la necessità di procedere al primo rinnovo delle autorizzazioni entro il nuovo termine ordinario di 5 anni oppure entro quello più esteso rispettivamente di 8 e 6 anni. Tale questione interpretativa è stata sottoposta da questa Amministrazione al Presidente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC con nota direttoriale del 6 febbraio u.s., successivamente inoltrata dallo stesso organismo, per il riscontro di competenza, alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La medesima Direzione generale ha fornito risposta al quesito sopra rappresentato con nota n. DSA-2008-0004993 del 22/02/2008, evidenziando che *"La durata del provvedimento autorizzativo avente valore di AIA appare determinata in 8 anni per qualunque impianto in possesso di registrazione EMAS (ovvero in 6 anni in caso di certificazione ISO 14001) all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Ciò dovrebbe valere, in linea di principio, anche nel caso degli impianti autorizzati da codesto Ministero prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/05"*.

Poiché la centrale di Torrevaldaliga Nord risulta essere in possesso di certificazione EMAS a decorrere dal 4 luglio 2000, l'Amministrazione scrivente ha ritenuto di poter dare corso al procedimento per la verifica della necessità di procedere al riesame in materia di AIA.

A seguito di un attento esame della nota inviata da Arpalazio e delle precise indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, si è proceduto ad una prima accurata disamina dell'atto autorizzativo e della documentazione progettuale presentata a corredo della istanza, come anticipato dall'Amministrazione scrivente nella nota n. 0020383 del 04/12/2007, sul possibile riesame dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 59/2005.

Nel merito, fatte salve le specifiche competenze tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che l'impianto normativo del D.Lgs. n. 59/2005 individua come "autorità competente" per il procedimento ordinario di AIA, si formulano le seguenti osservazioni istruttorie utili a *"verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata"*, in merito a quanto argomentato dall'Arpalazio e a quanto segnalato dal Ministro dello sviluppo economico in riscontro alla richiesta del Ministro dell'Ambiente, stante la genericità delle richieste di riesame avanzate dalla Provincia di Viterbo e di Roma.

L'analisi è stata condotta sulla base dei documenti disponibili presso questa Amministrazione, ovvero il progetto preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale, depositati dalla Società proponente unitamente all'istanza e ai successivi aggiornamenti.

~~In relazione ai due punti riscontrati dal Ministro dello sviluppo economico in risposta alle richieste del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pure richiamati ai punti 1 e 2 dell'Arpalazio, si può argomentare come segue:~~

- a) Nel decreto n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 si riscontrano delle carenze prescrittive rispetto a quanto previsto dalla direttiva IPPC circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio e in relazione alla programmazione di monitoraggi e controlli.
- b) Il D.L. n. 7/2002, convertito in Legge 9 aprile 2002 n. 55, tuttavia, prevede per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica la presentazione di una richiesta, *"comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale"*.
- c) In considerazione del livello di dettaglio richiesto alla progettazione dalla L. n. 55/2002, ovvero il progetto preliminare, si può ritenere che non fosse tecnicamente possibile disporre in sede istruttoria degli elaborati progettuali in materia di programmazione di monitoraggi e controlli. Il livello di dettaglio della documentazione presentata rendeva invero indispensabile il rinvio a protocolli successivi per tale aspetto dell'esercizio della centrale.
- d) Tali posizioni sembrano essere avvalorate dagli stessi decreti autorizzativi rilasciati a D. Lgs n.59/2005 vigente e quindi provvisti di distinto decreto di AIA. Di seguito vengono citati i decreti AIA, nella parte motivazionale contenuta nel preambolo degli stessi, per le centrali termoelettriche di Aprilia (LT) e di Bertonico e Turano Lodigiano (LO), per quanto concerne la programmazione di monitoraggi e controlli:

- Decreto AIA per la centrale di Aprilia (GAB/DEC/2006/144):

"CONSIDERATA l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dal decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55"

- Decreto AIA per la centrale di Bertonico e Turano Lodigiano (DSA/DEC/2005/00852):

"CONSIDERATA l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dalla disciplina recata dal decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7"

~~e) In relazione a quanto appena esposto e trovandosi l'autorizzazione unica~~
per la centrale di Torrevaldaliga Nord nelle condizioni appena descritte, appare per analogia motivata la non puntuale definizione dei requisiti in merito alla programmazione di monitoraggi e controlli, da affidare alla stipula di protocolli successivi. Nel decreto autorizzativo, infatti, si rimanda in maniera esplicita, in più punti della sezione "Prescrizioni relative ai limiti alle emissioni ed alla qualità dell'aria" dell'Allegato 2 art. 2 a "protocolli da concordare con Arpa Lazio".

Inoltre, dal rapporto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori, aggiornato al 31 dicembre 2007, si rileva che sono stati consegnati e approvati, dal preposto Comitato di Controllo, sia il sistema di misura in continuo delle emissioni sia il progetto preliminare del piano delle campagne di monitoraggio e biomonitoraggio e per quest'ultimo sia in attesa di parere il progetto definitivo.

In aggiunta, nel decreto di autorizzazione, nelle prescrizioni relative ai limiti alle emissioni ed alla qualità dell'aria, si prevede una campagna di misurazioni da effettuare dopo l'entrata in esercizio della prima sezione a carbone.

f) Per quanto riguarda i requisiti circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio, risulta che gli stessi siano contenuti negli elaborati dello studio di impatto ambientale, e sviluppati al livello di dettaglio richiesto dalla normativa al progetto preliminare.

Nello studio di impatto ambientale, redatto da Enel in occasione della presentazione dell'istanza, vengono analizzati i funzionamenti non previsti a progetto, suscettibili di provocare eventuali anomalie e malfunzionamenti di rilevanza ambientale; per essi sono previsti sistemi di controllo, protezione e supervisione, attraverso l'uso estensivo di sequenze automatiche.

I suddetti requisiti vengono puntualmente citati nelle premesse del decreto di compatibilità ambientale e costituiscono uno degli elementi di valutazione in base ai quali è stato emesso un giudizio favorevole. Pertanto, anche in considerazione delle prescrizioni fissate, appare che, all'atto della pronuncia di compatibilità ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non abbia ritenuto opportuno aggiungere ulteriori prescrizioni al riguardo nell'atto autorizzativo.

Inoltre, dovendo la procedura di valutazione di compatibilità ambientale rispondere ai requisiti di evidenza pubblica imposti dalla normativa, ne consegue che il pubblico sia stato messo a conoscenza delle tematiche relative alla gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio.

In relazione ai punti riscontrati da Arpalazio:

g) Relativamente al primo e al secondo punto evidenziato da Arpalazio si può ritenere valido quanto affermato precedentemente (punti a - f) in relazione alle due criticità evidenziate dal Ministro dello sviluppo economico:

- h) ~~Relativamente al terzo punto evidenziato da Arpalazio si può ritenere valido~~ quanto affermato precedentemente (punti a - e) in relazione alle due criticità evidenziate dal Ministro dello sviluppo economico; in particolare, dal rapporto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori, aggiornato al 31 dicembre 2007, si rileva che è stato consegnato e approvato dal preposto Comitato di Controllo il sistema di gestione delle acque reflue, ivi compreso il progetto di allontanamento dello scarico dell'impianto di piscicoltura dalla linea di costa.
- i) Il limite massimo annuale prescritto all'intera centrale per gli ossidi di azoto e per gli ossidi di zolfo è appositamente posto inferiore al valore che si ottiene applicando i limiti di concentrazione alle ore annue effettive di funzionamento, al fine di obbligare l'esercente a condurre l'impianto con la massima efficienza e con l'emissione degli inquinanti in questione bene al di sotto dei valori limite. Tale prescrizione scaturisce dalla palese intenzione della Regione Lazio di ridurre il carico emissivo sull'area circostante la centrale, intenzione peraltro ribadita con l'indicazione di ridurre da quattro a tre le sezioni di cui è costituita la centrale.
- l) La mancata definizione dei valori limite per una serie di macro e micro inquinanti si giustifica con il rimando ai limiti contenuti nella normativa vigente in materia di emissioni ed immediatamente applicabile.
- m) All'atto dell'autorizzazione unica la modalità di comunicazione della data di entrata in esercizio delle sezioni della centrale era sufficientemente dettagliata dal comma 2 dell'art. 8 del DPR n. 203/88. Successivamente, la legge n. 51/2006, art. 23, ha dettagliato sia la messa in esercizio (art. 23 comma 5 lettera a.) sia l'entrata in esercizio (art. 23 comma 5 lettera b.) dell'impianto. Il Decreto legislativo n. 152/2006 ha abrogato la succitata norma dettata dal DPR n. 203/88 e stabilito che l'autorizzazione debba contenere indicazioni circa l'intervallo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime. Tale indicazione è puntualmente definita nell'art. 3, comma 2 del decreto autorizzativo, che individua tale intervallo in sei mesi. Per quant'altro non espressamente stabilito nel dettato del decreto di autorizzazione, come ad esempio il regime sanzionatorio, vale la diretta applicabilità della normativa vigente in materia.
- n) Stando alle disposizioni contenute nell'autorizzazione unica e nel decreto di compatibilità ambientale, l' Arpalazio viene individuata sia quale organo preposto alla definizione dei protocolli per i monitoraggi sia quale componente dell'Osservatorio ambientale. Istituzionalmente Arpalazio svolge attività tecnico scientifica a supporto dell'azione amministrativa e istituzionale e svolge sia attività di supporto tecnico agli enti locali per atti autorizzativi e prescrittivi sia attività di vigilanza e controllo, in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera e al monitoraggio della qualità dell'aria. Sembra pertanto evidente che Arpalazio sia l'organo deputato al controllo della corretta applicazione del protocollo da essa stessa

~~concordato. L'APAT integra, invece, la composizione del Comitato di~~
Controllo, previsto dal decreto di compatibilità ambientale e recepito dal
decreto di autorizzazione, deputato alla verifica dell'adeguatezza degli
elaborati presentati dalla Società in merito alle specifiche prescrizioni
dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla
determinazione delle ulteriori modalità di controllo in corso d'opera.


Quanto sopra rilevato rappresenta l'esito dell'attività istruttoria avviata e
basata sui documenti disponibili presso questa Amministrazione, in base al
quale dovrà essere valutata la necessità di procedere al riesame
dell'autorizzazione unica, per quanto attinente gli aspetti regolati dal D. Lgs. n.
59/2005.

Per tale valutazione si ritiene comunque opportuno esaminare i vari
interessi pubblici coinvolti e quindi procedere alla acquisizione del parere delle
Amministrazioni e degli enti istituzionalmente competenti in materia di AIA,
primo fra tutti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
come peraltro già evidenziato dal Ministro Pier Luigi Bersani nella citata nota
del 5 dicembre 2007.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 241/1990, è
indetta una apposita Conferenza di servizi.

La prima riunione è convocata per il giorno 18 marzo 2008, alle ore 11,
presso la sala Commissioni, VII piano, della scrivente Direzione generale.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di far pervenire allo
scrivente ufficio, in tempo utile per lo svolgimento della riunione suddetta, le
deleghe dei rispettivi rappresentanti legittimati alla partecipazione.


Il Dirigente
(Gianluca Scarponi)

- denitrificatori catalitici;
 - sezioni AP, MP, BP1 e BP2 delle turbine a vapore;
 - ventilatori aria, riscaldatori rigenerativi aria-gas (Ljungstrom), riscaldatori aria-vapore, condotti aria, condotti fumi, carpenterie di sostegno delle 4 sezioni;
 - edificio ex impianto di produzione del cloro;
 - impianto di trattamento delle acque reflue ad esclusione del trattamento biologico;
 - impianto di stoccaggio dell'ammoniaca, impianto di strippaggio e dosaggio dell'ammoniaca e impianto ITAR;
 - stazioni di spinta dell'olio combustibile denso, del greggio e del gasolio;
 - magazzino materiali pesanti e magazzino lattoniere;
 - area Nucleo Addestramento Specialistico.
- Le seguenti apparecchiature, infine, verranno smontate per essere poi rimontate in altra area:
- caldaie ausiliarie;
 - torre meteorologica;
 - edificio quadri vasche griglie;

per quanto riguarda l'analisi degli eventi incidentali

- Secondo il Proponente, *"I sistemi degli impianti termoelettrici di ENEL Produzione, come la Centrale di Torrevaldaliga Nord, sono realizzati con criteri di ridondanza tali da assicurare il corretto funzionamento anche in presenza di guasti o malfunzionamenti di singole apparecchiature. La probabilità di guasto alle apparecchiature ed ai sistemi è ulteriormente ridotta grazie all'utilizzo di componenti di elevata qualità e operando un'efficace manutenzione ed un corretto esercizio. Sono previsti affidabili sistemi di controllo, protezione e supervisione che sovrintendono al buon esercizio dell'impianto evitando, attraverso l'uso estensivo di sequenze automatiche, funzionamenti non previsti a progetto, inoltre la centrale è presenziata da personale in turno continuo avvicendato 24 ore su 24"*;
- L'impianto è situato in zona non sismica, sia sulla base della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi decreti di modifica, sia sulla base dell'Ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1988 "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale", emessa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- I serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile denso sono alloggiati in bacini di contenimento alti 7/9 metri. Una rete di raccolta convoglia i drenaggi all'ITAR e gli oli separati vengono stoccati e recuperati;
- Le possibili perdite di combustibile all'esterno dei singoli bacini di contenimento dei serbatoi (stazioni di pompaggio, filtrazione riscaldamento, ecc.) sono protette da piazzali impermeabilizzati. Le pendenze dei piazzali, ove si possono ipotizzare sversamenti di oli o di altre sostanze inquinanti, sono tali da convogliare lo scolo diretto delle sostanze e delle acque di lavaggio (o meteoriche) verso le fogne delle acque inquinabili che afferiscono al rispettivo impianto di trattamento;
- Per il collegamento alla rete SNAM saranno rispettate le norme di sicurezza per il trasporto del gas naturale con densità minore o uguale a 0,8 definite dal decreto 24 novembre 1984. Le apparecchiature installate nella sezione di trattamento, misura e decompressione del gas

ALL. VIII

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
21/05/2008 - 0009168



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITÀ

DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Ufficio XII - Produzione di Energia Elettrica
Centralino 06/47052306
Fax diretto 06/47887783

*Prot. N. Allegati
Risposta al Foglio N. del*

**AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**

*Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale - Divisione VI - AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM
fax n. 06 57225068
06 57223040*

AI MINISTERO DELLA SALUTE

*Direzione Generale per la
Prevenzione Sanitaria-Ufficio IV
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA RM
fax n. 06 59943554*

AI MINISTERO DELL'INTERNO

*Dipartimento dei VV FF, Soccorso
Pubblico e Difesa Civile - Direzione
Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica
Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 ROMA RM
fax n. 06 46529522*

All'ARPA LAZIO

*Direzione tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 ROMA RM
fax n. 06/48054230
06/7223231*

Alla REGIONE LAZIO

*Assessorato all'Ambiente
Via del Tintoretto, 432
00145 ROMA RM
fax n. 06 510779270
06 510779266*

Il responsabile del procedimento: Ing. Stefano Pelli

Alla PROVINCIA di ROMA
*Ufficio del Commissario
Straordinario
Via IV novembre 119/A
fax n. 06 6798786*

*Dipartimento IV
Servizio di Tutela Ambientale
Via Tiburtina, 691
00159 ROMA RM
fax n. 06 67663391*


Al COMUNE di CIVITAVECCHIA
*Ufficio Sig. Sindaco
p.ZZA Pietro Guglielmotti, 7
00053 CIVITAVECCHIA RM
fax n. 0766 34048*

e p.c.: **ENEL PRODUZIONE S.p.A.**
*Divisione Generazione ed Energy
Management
Viale Regina Margherita, 125
00198 ROMA RM
fax n. 06 83054406
06 83055985*

INVIATA VIA FAX

Oggetto: Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 rilasciata ai sensi del D.L. n. 7/2002, convertito in Legge 9 aprile 2002 n. 55, relativa alla riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia - **Conferenza di Servizi istruttoria ai fini del riesame, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (D. Lgs. n. 59/2005) - Trasmissione del resoconto verbale della riunione del 23 aprile 2008.**

Con riferimento all'oggetto si trasmette il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 23 aprile 2008, unitamente ai pareri di competenza ricevuti dalle Amministrazioni intervenute, che formano parte integrante e sostanziale del resoconto verbale medesimo.


Il Dirigente
(Gianluca Scarponi)



Ministero
dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Competitività

Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio XII – Produzione di Energia Elettrica

(ex ufficio C2 – Mercato Elettrico)

RESOCONTO VERBALE
della CONFERENZA DI SERVIZI del 23 aprile 2008

Il giorno 23 aprile 2008, alle ore 11.15, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi indetta nell'ambito del procedimento per la verifica della necessità di sottoporre a riesame l'autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di proprietà della società Enel Produzione S.p.A., relativamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute (unitamente al rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità), del Ministero dell'Interno (unitamente al rappresentante del Comando Provinciale dei VV.F. di Roma), di Arpa Lazio, di APAT, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Civitavecchia.

Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Al riguardo si allega l'elenco nominativo dei partecipanti (All.1).

La riunione, presieduta dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, è stata preceduta dalle audizioni separate dei

rappresentanti del Comitato NoCoke Tarquinia (che hanno depositato agli atti della Conferenza specifica documentazione riguardante la valutazione dei danni conseguenti alla mortalità e alla morbidità connesse al funzionamento di centrali termoelettriche, l'Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02841-Legislatura 15 e lo studio pubblicato dall'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia sull'analisi tecnico-economica della elettrificazione del porto di Civitavecchia), di Enel Produzione e dei lavoratori e imprenditori operanti nell'ambito del cantiere.

All'atto della convocazione della riunione, l'ufficio procedente aveva richiesto alle Amministrazioni convocate in Conferenza di rendere, nell'ambito della riunione stessa, il definitivo e motivato parere di competenza in forma scritta, al fine di consentire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori. A tal proposito la lettera di convocazione riportava un semplice modello per la resa dei pareri.

Nel corso della riunione il rappresentante della Regione Lazio ha avanzato la richiesta di un rinvio per la resa del proprio parere di competenza, al fine di poter condurre ulteriori approfondimenti. L'Amministrazione procedente, considerato l'avviso delle altre Amministrazioni intervenute, ha accolto la richiesta fissando il termine del 5 maggio 2008 per la resa dei suddetti pareri all'ufficio procedente ed estendendo tale possibilità a tutte le Amministrazioni intervenute.

Sebbene il termine del 5 maggio non sia stato rispettato da tutte le Amministrazioni, sono stati comunque acquisiti agli atti della Conferenza tutti i pareri pervenuti, che si allegano al presente resoconto verbale secondo l'elenco seguente:

- parere della Provincia di Roma trasmesso in data 05/05/2008 (All. 2);
- parere del Comune di Civitavecchia trasmesso in data 05/05/2008 (All. 3);
- parere del Ministero della Salute trasmesso in data 07/05/2008 (All. 4);
- parere di Arpa Lazio trasmesso in data 08/05/2008 (All. 5);
- parere di APAT trasmesso in data 08/05/2008 (All. 6);

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. prot. DSA - 2008 - 0011263, del 22 aprile 2008, ha comunicato di non aver nulla da aggiungere a quanto già rappresentato in ordine alla questione (All. 7).

Il parere del Ministero dell'Interno non risulta acquisito agli atti della Conferenza dato che, nel corso della riunione, la rappresentante del medesimo Dicastero ha dichiarato di non voler entrare nel merito delle valutazioni sul riesame, non avendo specifiche competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Il parere della Regione Lazio non risulta acquisito agli atti della Conferenza sino alla data di trasmissione del presente resoconto verbale.

In aggiunta a quanto evidenziato nei pareri scritti trasmessi dalle Amministrazioni partecipanti alla riunione, è utile sottolineare anzitutto quanto riferito nel corso dell'incontro dal rappresentante dell'APAT, con specifico riferimento ai piani di monitoraggio e controllo, dichiarazioni peraltro già richiamate all'interno del parere reso dalla Provincia di Roma.

Il rappresentante di APAT, infatti, ha esplicitamente dichiarato in Conferenza che, indipendentemente dalla portata e dalla applicazione del novellato art. 5, comma 11 del d.lgs n. 59/2005, renderà comunque al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Ministero dello Sviluppo Economico il proprio parere sui piani di monitoraggio e controllo per la centrale di Torrevaldaliga Nord, presentati spontaneamente il 16 aprile u.s. da Enel alla medesima Agenzia, parere che evidenzierà anche quali aspetti di tali piani dovranno essere recepiti nell'autorizzazione, in quanto non ricompresi in essa.

Il rappresentante di APAT, inoltre, ha evidenziato come la centrale di Torrevaldaliga Nord sia il primo impianto per il quale APAT abbia ricevuto i piani di monitoraggio e controllo e per il quale la medesima Agenzia sia messa nelle condizioni operative di eseguire i controlli. Successivamente, per quanto concerne specificatamente l'espressione di un parere in merito alle questioni oggetto della Conferenza di Servizi, l'APAT ha specificato di ritenersi non competente ad esprimersi, tramite la sopra richiamata nota dell' 8 maggio 2008 (cfr. All. 6).

Inoltre, è altresì opportuno segnalare che, a fronte di una specifica richiesta della presidenza della Conferenza di Servizi circa un chiarimento sollecitato dal rappresentante dell'ARPA Lazio in merito alle questioni sollevate dalla stessa Agenzia nella richiesta di riesame di cui alla nota del 13 novembre 2007, la stessa Conferenza di Servizi abbia preso atto e condiviso gli esiti dell'istruttoria sin qui condotta dal competente ufficio della scrivente Direzione Generale circa i punti specifici per cui Arpa Lazio aveva richiesto il riesame e che non sono più sul tavolo, in quanto ritenuti ormai "risolti". Per i due temi che residuano, ovvero la specificazione di inquinanti ulteriori rispetto a quelli per i quali sono stati prescritti limiti nella autorizzazione unica e la valutazione dei piani di monitoraggio e controllo che, tra l'altro, costituiscono l'oggetto della riunione in parola, si rimaneva in attesa delle determinazioni da parte delle Amministrazioni competenti, da trasmettere entro il termine convenuto.

In relazione alla più volte richiamata validità del documento di autorizzazione unica e con specifico riferimento all'efficacia delle prescrizioni in esso contenute per l'esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone, è stato evidenziato e condiviso come il suddetto funzionamento a regime debba essere necessariamente e ovviamente preceduto dalle fasi di avviamento degli impianti. Nel caso specifico della centrale di Torrevaldaliga Nord le suddette modalità di avviamento consisteranno in due fasi, di cui la prima con alimentazione a gas naturale e la seconda con alimentazione a carbone.

A tal proposito la tempistica riferita dai rappresentanti di Enel Produzione, per la messa in esercizio della prima sezione (sez. n. 4) della centrale, prevede le seguenti fasi:

- giugno 2008: avviamento a gas o primo fuoco a gas;
- dicembre 2008: avviamento a carbone o primo fuoco a carbone.

Conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, durante le fasi di avviamento in cui si provvede alla messa a punto degli impianti e del ciclo produttivo nel suo complesso, le condizioni di esercizio non saranno soggette alle puntuali prescrizioni, dettate con l'autorizzazione, in termini di limiti alle emissioni per gli inquinanti, che diventano vincolanti, invece, per l'esercizio a regime con alimentazione a carbone.

Ne discende che l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione, per quanto attiene alle prescrizioni che vanno a incidere sull'esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone, dovrebbe comunque intervenire entro e non oltre la sopra richiamata fase di avviamento.

La sopra delineata modalità operativa, condivisa da parte di tutte le Amministrazioni partecipanti, non comporterà nocumento alcuno sia alle fasi realizzative che a quelle di messa in esercizio della centrale ad opera del gestore, il quale è legittimato a proseguire la propria attività sulla base della precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del d.lgs. n.59/05.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni, non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni nonché alle Amministrazioni presenti.

La riunione termina alle ore 15.00.

ALL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
 Ufficio C2 - Mercato Elettrico

Oggetto: Conferenza di Servizi del 23 aprile 2008
 Procedimento per la verifica della necessità di sottoporre a riesame l'autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di proprietà di Enel Produzione S.p.A., relativamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Elenco partecipanti:

Ente	Nome e Cognome	Firma	e-mail	n. telefono	n. fax
Ministero Sviluppo Economico	ROSAMA NOTARO	<i>[Firma]</i>			
D.G.E.R.M. - Ufficio C2	GIULIETTA SPARONI	<i>[Firma]</i>	rosam.nota@sviluppoeconomico.gov.it		
	STEFANO PELINI	<i>[Firma]</i>	stepano.pelini@sviluppoeconomico.gov.it	06/47052306	06/47887783
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione VI - AIA					
Ministero della Salute	FATIMATERESA SQUARISIMA	<i>[Firma]</i>			
Dir. Gen. prevenzione sanitaria			fatimateresa@ministero.it	06/59543634	06/59943554
Ministero dell'Interno	GIUSEPPE VILIBRO	<i>[Firma]</i>		06/47022440	06/47022993
Dir. prevenzione e sicurezza tecnica					
Comando PROVINCIALE V.F. ROMA Arpa Lazio	DENIGTOS PAOLA	<i>[Firma]</i>	paola.denigtos@vfp.prov.rm.it	06/46529160	06/46529522
Direzione tecnica	CLAUDIO FLOAIO	<i>[Firma]</i>	claudio.floaio@vfp.prov.rm.it	06/4672003	06/473352
Comitati Stradali	FELICI RINO	<i>[Firma]</i>	rinofelici@comptazio.it	06/41435044	
APAT	CORRADO CARROBBIA	<i>[Firma]</i>	corrado.carrobbia@apat.gov.it	06/48051101	
SERVIZIO INT. ISP	AUFREDO PINI	<i>[Firma]</i>	aufredo.pini@oport.it	06/50072476	06/50072450
"	NARZARANO SANTILLI	<i>[Firma]</i>	narzarano.santilli@oport.it	06/50072474	06/50072450

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
 Ufficio C2 - Mercato Elettrico

Oggetto: Conferenza di Servizi del 23 aprile 2008
 Procedimento per la verifica della necessità di sottoporre a riesame l'autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 per la centrale termoelettrica di Tornevaldiga Nord di proprietà di Enel Produzione S.p.A., relativamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Elenco partecipanti:


Ente	Nome e Cognome	Firma	e-mail	n. telefono	n. fax
Regione Lazio					
Assessorato all'ambiente					
Direzione Dipartimentale Territoriale	RAVIZZO DE FILIPPIS	<i>[Firma]</i>			
Direzione Direzione Ambiente	GIOVANNA BARGAGNA	<i>[Firma]</i>	plausgare@provincia.lazio.it	06/51689372	06/51689266
Provincia di Roma					
Ufficio del Commissario Straordinario					
Dip. IV - Servizio Tutela Ambientale	CLAUDIO VESSELLI	<i>[Firma]</i>	c.vesselli@provincia.lazio.it	06.67663377	06.43566838
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	LUIGI DIMARCO	<i>[Firma]</i>			
Comune di Civitavecchia	GIANFRANCO MOSCHERINI	<i>[Firma]</i>		3285643272	
COMITATO HO COKE	ALESSANDRO MARUCCO	<i>[Firma]</i>	gianni@scienzechimica.com	0687	
COMITATO DO COKE	MAURO MOCCI	<i>[Firma]</i>	emerucio@hotmail.com	3497780366	
ENEL	SIMONA RICOTTI	<i>[Firma]</i>	maurinomoc@hoce.it	0766-966444	
U	LEONARDO ARRIÈHI	<i>[Firma]</i>	SIMONA.RICOTTI@ENEL.IT	3287180629	
U	ENNIO FANO	<i>[Firma]</i>	leomoc@provincia.lazio.it	068885444	0688854446
U	CARMELO MICHELEZZI	<i>[Firma]</i>	ennio.fano@provincia.lazio.it	0688852231	0688852241
U	PASQUALE SCARPITI	<i>[Firma]</i>	carmele.michele@provincia.lazio.it	0688854445	0688854445
U	MAURIZIO MENSÌ	<i>[Firma]</i>	pasquale@provincia.lazio.it	0688854446	0688854446
			mamensig@tin.it	335-5623327	06-68155539

SOTTILU TRUSSARDI
CAVORTAJOLLA

DE PAOLIS DANIELE
IMPRESA

Benedetti Adalberto
CAVORTAJOLLA
CARLA FFA CARLO -
IMPRESA

ALL. 2



Prot. n. 57446 del 5.05.08

Roma 2.05.2008

Al Ministero dello Sviluppo Economico
 Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
 Fax 06.47887783

e p.c.

Al Direttore Dipartimento IV
 Provincia di Roma

**Oggetto: Centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord nel Comune di Civitavecchia (RM).
 Parere in merito al riesame dell'autorizzazione n. 55/03 rilasciata dal MSE.**

Si fa seguito alla conferenza di servizi del 23 aprile c.a. nella cui seduta è stato chiesto agli Enti partecipanti di esprimere per iscritto il proprio parere.

Si evidenzia che nella medesima seduta il commissario straordinario dell'ARPA LAZIO, avv. Corrado Carruba, ha ribadito che sono ancora da definire :

- a) il piano di monitoraggio e controllo
- b) i valori di concentrazione limite per determinati inquinanti presenti nelle emissioni.

Peraltro il rappresentante dell'APAT si è riservato di esaminare il documento di cui al punto a), di recente presentato dall'ENEL, e di esprimere il proprio parere di competenza sul documento per inoltrarlo, quindi all'Organo istituzionalmente deputato a riceverlo.

Si sottolinea l'obbligatorietà dell'approvazione da parte di APAT del piano di monitoraggio e controllo dell'ENEL e l'opportunità di accogliere la richiesta dell'ARPA Lazio di fissare i limiti di concentrazione singolarmente riferiti d alcuni inquinanti.

Per quanto sopra la Provincia di Roma, conscia dell'importanza che riveste il piano di monitoraggio e controllo per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni, altresì consapevole della necessità di avere un quadro il più preciso possibile degli inquinanti che vengono immessi nelle matrici ambientali, ritiene ineludibile l'approvazione di detto piano da parte dell' APAT, a garanzia della idoneità del documento presentato da ENEL.



Particolare importanza, peraltro, riveste l'approvazione di tale piano soprattutto nella parte relativa alla definizione delle azioni da assumere da parte del gestore durante la fase transitoria di passaggio dal combustibile in uso al carbone (si evidenzia che ENEL in conferenza di servizio ha dichiarato che inizierà ad introdurre il carbone nel mese di novembre p.v. per andare gradualmente a regime nell'arco di 7 - 8 mesi); è noto, infatti, che i transitori rappresentano fasi di forte criticità per i

rendimenti complessivi e parziali dei cicli tecnologici e degli impianti di controllo e trattamento degli inquinanti.

Si sottolinea anche che il piano di monitoraggio e controllo, nel rispetto della normativa AIA, deve essere pubblicizzato e reso consultabile alla cittadinanza, nell'ottica della trasparenza delle procedure.

Per tutto quanto sopra si ribadisce che la Provincia di Roma ritiene opportuno un riesame dell'autorizzazione n. 55/03 alla luce della intervenuta normativa IPPC, ritenendo comunque la stessa autorizzazione pienamente efficace, pur necessitando di integrazioni che la rendano conforme alla vigente normativa in materia di AIA.

Il dirigente
Ing. Claudio Vesselli



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06 - 67663339
fax 06 - 43566938
e-mail : c.vesselli@provincia.roma.it



Città di Civitavecchia

Segreteria del Sindaco
Prot. n. 19683 del 05 MAG. 2008

Anticipata via fax
al n. 06-47887783

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
D.G. Energia e Risorse Minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico
Via Molise, 2
00187 ROMA

c.a. dott. Gianluca Scarponi

e, p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale - Divisione
VIA-AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA fax 0657225068

Al Ministero della Salute
Direzione Generale per la
Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA fax 06 59943554

APAT
Via Viataliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06.50072916 - 06.50072450

All' ARPA LAZIO
Direzione Tecnica
Via Borjcompagni, 101
00187 ROMA fax 06 48054230

Alla Regione Lazio
Assessorato Ambiente
Via del Tintoretto, 432
00145 ROMA fax 06 510779270



Città di Civitavecchia

Alla Provincia di Roma
Via IV novembre 119
00185 ROMA fax 06 6798786

OGGETTO: Autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 relativa alla riconversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia. Procedimento relativo alla richiesta di riesame, ai sensi degli articoli 9, comma 4, lett. a) e d) del D. Lgs. n. 59/2005. II riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241/90, in data 23 aprile 2008

Si fa riferimento alla II riunione della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, tenutasi in data 23 aprile u.s., alla quale ha partecipato il sottoscritto in rappresentanza del Comune e della cittadinanza di Civitavecchia, per rilevare quanto segue, a chiarimento e precisazione di quanto esposto in tale sede.

Si ribadisce, come già indicato nella lettera trasmessa a codesto Ministero e a tutte le amministrazioni interessate il 9 aprile 2008, la più decisa contrarietà all'eventuale riesame dell'autorizzazione, non sussistendone le condizioni di legge. Tale convinzione risulta peraltro ulteriormente rafforzata dai risultati della suddetta Conferenza di Servizi, nella quale nessuno dei soggetti intervenuti ha evidenziato elementi tali da far ritenere che nel caso di specie ricorrano i "necessari" presupposti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 4, e 9, comma 4, del d.lgs. 59/2005 (che sul punto riprende puntualmente quanto indicato all'art. 13 della direttiva n. 96/61/CE).

La norma di riferimento presuppone, infatti, che l'impianto sia già in esercizio: e questo non è il caso della centrale di Torrevaldaliga Nord, oppure che una nuova disposizione legislativa comunitaria o nazionale (successiva quindi al D.Lgs. n. 59/05) "esiga" il riesame (cfr. art. 9, comma 4, lett. d). Neppure tale circostanza sussiste.

Come già ricordato da questo Comune nella lettera sopra citata, l'istruttoria che ha portato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica ha coinvolto in modo puntuale e continuo la popolazione di Civitavecchia. Inoltre, questo Comune ha istituito già nel 2004 l'Osservatorio Ambientale, previsto nel decreto autorizzativo della centrale, al quale partecipano rappresentanti della



Città di Civitavecchia

Regione e dell'ARPA Lazio. La presenza sul territorio che ospita l'impianto di un organismo che promuove attività di ricerca ed indagine sugli aspetti ambientali e sui temi della salute, oltre alle attività istituzionali di controllo affidate all'ARPA, rappresenta un'importante garanzia per le popolazioni interessate. Questa Amministrazione ha evidenziato peraltro l'opportunità di avviare, e se del caso intensificare, i programmi di indagine proposti nell'incontro tenutosi lo scorso anno presso il Ministero della Salute, al quale hanno partecipato tutte le Amministrazioni in indirizzo.

Nella riunione del 23 aprile scorso si ritiene, peraltro, che il rappresentante dell'Istituto Superiore della Sanità abbia chiarito i possibili dubbi in merito alla questione riguardante i limiti dei microinquinanti evidenziando come le limitazioni riportate sul decreto di autorizzazione siano particolarmente stringenti e più severe rispetto a quanto previsto nella normativa di settore, e ciò ad ulteriore protezione della popolazione potenzialmente esposta. Inoltre, si ritiene che sia stato evidenziato in modo convincente che il decreto di autorizzazione della centrale, che sembrerebbe tralasciare il limite per l'arsenico, in realtà lo contempla, laddove richiama le "prescrizioni formulate [in precedenza] dalle Amministrazioni interessate".

Si condivide appieno l'esigenza ineludibile di tutelare *in primis* la salute dei cittadini, rappresentata da altri soggetti istituzionali, attribuendo particolare importanza alle attività di verifica e sorveglianza; tuttavia, si ritiene che, anche a tali fini, l'eventuale riesame di un provvedimento autorizzativo relativo ad un impianto non ancora in funzione costituisca uno strumento improprio, oltre che non adeguato a soddisfare tali esigenze, dal punto di vista giuridico ed operativo. Esso rischierebbe, al contrario, di creare danni irreparabili ai lavoratori di Civitavecchia e al suo territorio.

Tenuto conto della imminente accensione della centrale, l'avvio del procedimento di riesame, relativo ad un impianto i cui tempi di esercizio sono sottoposti ad una precisa scansione temporale (come illustrato dai rappresentanti di ENEL nella riunione del 23 aprile) rischierebbe infatti di comprometterne l'avvio operativo, con pesanti ricadute di carattere occupazionale e con danni ingenti al tessuto socio-economico di Civitavecchia e al suo territorio, per le migliaia di persone coinvolte nella realizzazione dell'impianto e nelle attività preparatorie.

Ciò detto, piuttosto che avviare un nuovo percorso amministrativo, che si rivelerebbe del tutto inappropriato e dai tempi incerti, si ritiene opportuno da un lato attivare le procedure di controllo e monitoraggio previste, dall'altro impegnare l'Enel ad anticipare la procedura di rinnovo dell'autorizzazione (di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/05) prima degli otto anni di scadenza (prevista al 23 dicembre 2011).



Città di Civitavecchia

La norma di riferimento prevede infatti che sei mesi prima della scadenza il gestore invii all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni relative alla centrale. E' in tale occasione che i profili ed i rilievi emersi nell'ambito del procedimento in corso (secondo quanto indicato agli artt. 9, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59/05) potrebbero essere presi in esame e trovare compiuto accoglimento.

Quanto indicato si ritiene possa conciliare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge, le esigenze rappresentate dalle varie amministrazioni coinvolte con quelle della popolazione.

Si chiede che di tali precisazioni sia formalmente dato atto nelle risultanze della Conferenza di servizi.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Giovanni Moscherini





Ministero della Salute

D.G. PREVENZIONE SANITARIA

UFF. IV

Ministero della Salute

0016272-P-07/05/2008

DGPREV



16742025

Roma
Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. energia e risorse minerarie
Ufficio C2-Mercato Elettrico
Via Molise, 2 - 00187 Roma

Enel Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica di
Torre Valdaliga Nord-
Richiesta di riesame
dell'autorizzazione unica ai
sensi dell'art 9, comma 4 e 17
del D.Lgs 59/2005.

A seguito della Conferenza di servizi indetta da codesto Ministero il 23 aprile u.s. concernente l'oggetto, fatto salvo quanto già rappresentato nel merito durante la precedente Conferenza del 18 marzo u.s., si forniscono ulteriori elementi di valutazione circa le problematiche rappresentate e discusse durante la Conferenza medesima.

In relazione alla indicazioni formulate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità, nel corso della Conferenza di servizi del 29/10/2003 relativamente ai limiti per i microinquinanti da prescrivere per di Torre Valdaliga Nord, va precisato che furono date indicazioni sui microinquinanti maggiormente significativi per la tipologia di combustibile ed impianto, ovvero metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine (PCDD+PCDF).

I limiti alle emissioni indicati come sommatoria di inquinanti (es. somma di metalli = 0,5 mg/Nm³) sono stati derivati dalle indicazioni che, al tempo ed ancora attualmente, si hanno nella normativa della Unione Europea (UE) e nazionale che riporta limiti di tale tipo (si veda ad es. il DLgs 3/4/06, n° 152 "Norme in materia ambientale"). Appare ovvio che in tal modo si viene ad imporre un valore limite che ogni singolo metallo non può superare individualmente e, a maggiore limitazione, come sommatoria con gli altri metalli. Lo stesso approccio, peraltro, viene applicato anche per le diossine (sommatoria di 17 congeneri -7 PCDD e 10 PCDF- espressi come tossicità equivalente (TEQ) rispetto alla 2,3,7,8 TCDD) e per gli idrocarburi policiclici aromatici (sommatoria di 11 IPA classificati cancerogeni). Va inoltre sottolineato che nella lista dei metalli, indicati nel corso della conferenza dei servizi di cui sopra, era contenuto anche l'arsenico (As) che nella elencazione di metalli, riportata nel Decreto Ministeriale di autorizzazione del 24/12/03, non era presente.

Pertanto (assunto che la mancanza dell'As, è imputabile ad un refuso redazionale e pertanto emendabile con una "errata corrige") la modalità di espressione dei limiti alle emissioni come sommatoria è da ritenersi del tutto corretta dal punto di vista sia tecnico che normativo.

All'entrata in funzione a regime del primo gruppo a carbone in assetto produttivo, i rilevamenti delle emissioni di micro e macroinquinanti forniranno già ulteriori elementi di valutazione sulle possibilità di contenimento, dal punto di vista emissivo, dell'impianto; va ricordato che i tre gruppi previsti sono gemelli e pertanto le risultanze dell'entrata in produzione del primo gruppo possono essere assunte come rappresentative degli altri. Questo consentirebbe di avere, entro la metà del prossimo anno, ulteriori elementi di valutazione per questa tipologia di impianto che, allo stato attuale, applica soluzioni tecnologiche non riscontrabili in impianti simili. Pertanto, disporre di dati sperimentali sulle specifiche emissioni di detto gruppo, consentirebbe di valutare la possibilità dell'applicazione di limiti alle emissioni ulteriormente restrittivi prima della messa in produzione dell'intero impianto.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza di avere dati attendibili di monitoraggio della qualità dell'aria e delle deposizioni al suolo, nell'area interessata alle ricadute delle emissioni dell'impianto, almeno dell'anno precedente alla data di avvio dell'impianto nel suo esercizio a carbone; ciò al fine di poter rilevare il contributo dell'impianto nel suo complesso; ciò previsto dallo stesso decreto autorizzativo.

La necessità di tali determinazioni è stata ribadita, peraltro, dal rappresentante di questa Amministrazione in seno al Comitato Scientifico dell'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia e rientra tra le indicazioni condivise conclusive su cui indirizzare prioritariamente l'azione dell'Osservatorio stesso.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
(Dr. Donato Greco)

Il Direttore dell'ufficio IV
Dr. Salvatore Squarcione

referente
Dr. Anna T. Quaresima



ALL.5

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Il Commissario Straordinario

Rieti,

Prot. n°

(da citare nella risposta)

ARPALAZIO - Direzione Regionale

Prot n° 0010930 del 08/05/2008

USCITA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
Ufficio C" – Mercato Elettrico
Via Molise, 2 – Roma
fax 06/47887783

p.c.

Alla dr.ssa Giovanna Bargagna
Direttore Regionale Ambiente
Regione Lazio
Via del Tintoretto, 432 - Roma
fax 06/510779278

OGGETTO: Procedimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica della necessità di sottoporre a riesame l'Autorizzazione Unica n.55/02/2003 del 24 dicembre 2003 per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di proprietà di Enel Produzione S.p.A., relativamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Inoltro parere ARPA Lazio ad esito Conferenza del 23 aprile 2008

Si trasmette il parere espresso da questa Agenzia in merito all'oggetto .

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Avv. Corrado Carrubba

All: c.s.

CC/tt

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114
TEL. +39 0746.49.11.43 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E-MAIL: DIREZIONE GEN@ARPALAZIO.IT
C.F. 9772140580 - P.IVA 00915900575

SEDE DI RAPPRESENTANZA

00187 ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 101
TEL. +39 06.48.05.42.01-2 - FAX +39 06.48.05.42.50
E-MAIL: DIREZIONE GENRM@ARPALAZIO.IT

Procedimento per la verifica della necessità di sottoporre a riesame l'Autorizzazione Unica n.55/02/2003 del 24 dicembre 2003 per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di proprietà di Enel Produzione S.p.A., relativamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Il riunione della Conferenza di Servizi - 23 aprile 2008

Parere dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio:

Ribadendo quanto già espresso in precedenza nel ritenere in ogni caso che l'eventuale decisione del Ministero dello Sviluppo Economico di sottoporre a riesame l'esercizio della centrale non pregiudica né ritarda i lavori di completamento della stessa e l'avvio degli impianti secondo il progetto oggi autorizzato, facendo seguito a quanto già verbalizzato nella prima conferenza di servizi del 18 marzo 2008 e la seguente nota ARPA LAZIO, Commissario Straordinario, n. 8351 del 8 aprile 2008, a partire da quanto comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 26019 del 13.11.2007 dalla Direzione Tecnica dell'Agenzia, valutata la documentazione e le motivazioni presentate dall'Amministrazione procedente, dai vari enti e soggetti interessati e da Enel S.p.A., al fine di risolvere quelle criticità tecniche prescrittive non chiarite e tutt'ora rinvenibili nell'autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Enel Produzione S.p.A. e così regolamentare l'esercizio dell'impianto in linea con quanto previsto dalla direttiva europea IPPC (2008/1/CE ex 96/61/CE), si esprime parere favorevole al riesame dell'autorizzazione sopra citata, secondo le modalità previste dal decreto 59/2005, per quanto riguarda ARPA LAZIO limitatamente ai soli profili tecnici connessi ai controlli.

Il suddetto riesame da attivarsi qualora le competenti Autorità ministeriali reputino essere in presenza delle condizioni di legittimità di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 59/05.

In ogni caso i chiarimenti variamente già portati in sede di Conferenza dei Servizi (punti a) b) c) della nota ARPA Lazio 2619/07) e i temi tuttora aperti (emissioni in atmosfera con particolare riguardo ad alcuni macro e micro inquinanti, competenza di APAT/ ARPA Lazio), potranno essere oggetto di formalizzazioni ulteriori e diverse dal procedimento di riesame, secondo le modalità che le Amministrazioni competenti all'autorizzazione vorranno dare, quali la possibilità di procedere comunque ad un aggiornamento a miglior dettaglio del titolo autorizzatorio ovvero al confluire dei temi posti all'interno di una procedura di rinnovo che possa essere avviata a breve termine.

Si ritiene, in particolare, che la procedura di rinnovo (art. 9, comma 1° D.Lgs. 59/05 come novellato dal D.Lgs. 4/2008), la quale peraltro consentirebbe una più esaustiva ponderazione dei temi e degli interessi coinvolti, in alternativa al riesame (art. 9, comma 4° D.Lgs. 59/05) ovvero ad un aggiornamento, possa essere più pertinente e utile ad un miglioramento sostanziale dell'autorizzazione in quanto il decreto autorizzativo n. 55/02/2003, rilasciato il 24 dicembre 2003 ad Enel Produzione S.p.A. che non prevede un rinnovo periodico, è un'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale; per tale tipologia di autorizzazione il 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/2005 vigente prevede che l'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni. A tal fine, come è noto, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo decreto.

Roma, 23 aprile - 5 maggio 2008

Commissario Straordinario di Arpalazio
Avv. Corrado Carrubba



Corrado Carrubba



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici

ALL.

Roma, **08 MAG. 2008**

Prot. n. **016360**

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le
Risorse Miniere

att.ne

Dirigente Ufficio C2
Dott. Gianluca Scarponi
Via Molise 2
00187 - ROMA
Fax n. 06-47887783

RIFERIMENTO Vostro Prot. 7240 del 17 aprile 2008.

OGGETTO: Riesame autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24/12/2003 per la CTE ENEL di Torrevaldaliga Nord (Civitavecchia). Trasmissione del parere APAT.

1/000. U

In riscontro alla Vostra di cui al riferimento, facendo seguito all'esito della riunione del 23 aprile u.s., si trasmette in allegato il parere dell'APAT predisposto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto Stancanelli

c.c.: ISP; ISP-RESP;

A4: c.s.d.

Preparata da:

Vista da:

Approvata da:

Via Vitelliano Brancati, 49 - 00144 Roma
Tel. 06 50071 - Fax 06 5013429/06 50072916
Via Curtatone, 3 - 00185 Roma - Tel. 06 44441

Partita IVA 04658061009

SERVIZIO LAGUNA DI VENEZIA
S. Polo, 50 - 30125 Venezia
Tel. 041 5235895 - Fax 041 5220521

Procedimento per la verifica della necessità di sottoporre a riesame l'Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di proprietà di Enel Produzione S.p.A., relativamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

II riunione della Conferenza dei Servizi - 23 aprile 2008

Parere dell'Apat

La scrivente Amministrazione è stata invitata alla Conferenza dei Servizi con lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/04/2008 prot. 7240. Tale seconda Conferenza dei Servizi segue quella di pari oggetto tenutasi il 18 marzo 2008, alla quale l'Apat non era stata invitata.

Preliminarmente si ritiene opportuno specificare i compiti dell'Apat in materia di autorizzazione integrata ambientale, come definiti dalla normativa vigente. In particolare il D.Lgs. 04/2008 art. 36 comma 4 lettera C ha introdotto una modifica dell'art. 5 comma 11 del D. Lgs. 59/2005, introducendo il parere dell'Apat per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti di competenza statale. Tale parere viene reso, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dall'Apat all'Autorità competente al rilascio stesso. Restano inoltre validi i compiti definiti in precedenza dal citato D. Lgs. 59/2005 a valle del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in particolare quelli definiti all'art. 11 comma 3 ed 11 in materia di controlli.

Nel merito della Conferenza dei Servizi in oggetto, trattandosi di procedimento di riesame di un'autorizzazione unica già concessa e non di rilascio di autorizzazione integrata ambientale ovvero di autorizzazione unica, la scrivente Amministrazione ritiene di non essere competente ad esprimersi.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

ALL.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale
prot. DSA - 2008 - 0011263 del 22/04/2008

Al Ministero dello sviluppo economico
DG Energia e risorse Minerarie
via Molise 2
00187 Roma
FAX 06 47887783

Pratica N. DSA-RIS-AIA-00 [2008.0010]

Ref. Ministero: MSE DGERM - prot 7240
del 17 aprile 2008

**OGGETTO: Procedimento per la verifica della necessità di sottoporre a
Riesame autorizzazione unica per la centrale di Torrevaldaliga
nord di proprietà dell'Enel produzione**

Con riferimento alla nota che si riscontra, nel rappresentare di non aver nulla da aggiungere a quanto già rappresentato in ordine all'oggetto, si resta in attesa delle definitive determinazioni di codesto Ministero in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Bruno Agricola)

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223040 - e-mail: dsa@minambiente.it